



## **COMUNE DI ALPIGNANO**

Provincia di Torino

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 15 IN DATA 17/02/2009

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 9 IN DATA 24/02/2009

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 13/04/2009

RIAPPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 51 IN DATA 16/07/2009

MODIFICATO (ART. 103 LETTERE A E B) CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 13/07/2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17/2017 DEL 31/03/2017 (abrogato art. 31-  
modificato artt. 28-85-87-15 introdotto artt. 15-bis e 15-ter)

## **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 – OGGETTO**
- Art.2 – MODELLI ORGANIZZATIVI – COMPETENZE**
- Art.3 - RESPONSABILITA’**
- Art.4 - INFORMAZIONE**
- Art.5 - REGISTRI – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**
- Art.6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA, ALLA CREMAZIONE,  
ALL’AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**
- Art.7 - SERVIZI GRATUITI**
- Art.8 - SERVIZI SOGGETTI A PAGAMENTO DI “DIRITTI CIMITERIALI” OVVERO  
CORRISPETTIVI E TARIFFE**
- Art.9 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO – GENERALITA’**
- Art.10 - DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INDIGENZA.**
- Art.11 -ALTRI SERVIZI GRATUITI**
- Art.12 -TARIFFE e CANONI DI CONCESSIONE**
- Art.13-ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O  
ENEMERITI**

## **TITOLO II° LOCALI CIMITERIALI**

- Art.14 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – CAMERE MORTUARIE – LOCALI VARI**
- Art.15 – STRUTTURE PER IL COMMiato**

## **TITOLO III° FERETRI**

- Art.16 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**
- Art.17 – CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DEI FERETRI**
- Art.18 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO**

## **TITOLO IV° TRASPORTI FUNEBRI**

- Art.19 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI**
- Art.20 - AUTORIZZAZIONI, MODALITA’ DI TRASPORTO, ORARIO E PERCORSI**
- Art.21 - CONTENITORI PER IL TRASPORTO DI RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI FUORI DEL  
RECINTO CIMITERIALE IN CASO DI CREMAZIONE**
- Art.22 - TRASPORTO URNE CINERARIE**
- Art.23 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI  
RADIOATTIVITA’**
- Art.24 - TRASPORTI DALL’ESTERO O ALL’ESTERO**

## **TITOLO V° CIMITERI**

- Art.25 - ELENCO CIMITERI**
- Art.26 - DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA**
- Art.27 - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI**
- Art.28 - ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO**
- Art.29 - PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI**
- Art.30 – TRASLAZIONI**

- Art.31 - TRASLAZIONI DI SALME/RESTI DA LOCULO/CELLETTA OSSARIO OGGETTO DI  
CONCESSIONE PERPETUA. – TARIFFA INCENTIVANTE -  
ABROGATO CON C.C. N. 17/2017**

## **TITOLO VI°**

## **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Art.32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Art.33 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEL CIMITERO – NORME APPLICABILI**

**Art.34 - SEPOLCRI DI GUERRA**

### **TITOLO VII°**

#### **INUMAZIONI – TUMULAZIONI – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI**

**Art.35 – INUMAZIONI**

**Art.36 – CIPPO**

**Art.37 – TUMULAZIONI**

**Art.38 – DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME IN MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE**

**Art.39 - ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI**

**Art.40 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

**Art.41 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

**Art.42 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

**Art.43 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

**Art.44 - COMPITI E CONTROLLI SU ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art.45 - SCADENZA DI SEPOLTURE INDIVIDUALI**

**Art.46 - OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE -  
DESTINAZIONE RESTI OSSEI**

**Art.47 - TRATTAMENTO DEI “RESTI MORTALI”**

**Art.48 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - RINVIO AL TARIFFARIO**

**Art.49 - OGGETTI DA RECUPERARE**

**Art.50 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

### **TITOLO VIII°**

#### **CREMAZIONE DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI DESTINAZIONE DELLE CENERI AFFIDAMENTO – DISPERSIONE**

##### **Capo I° – Cremazione**

**Art.51 – CREMAZIONE – SOGGETTO AUTORIZZATORE**

**Art.52 – CREMAZIONE – MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’**

**Art.53 – CREMAZIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E RESTI MORTALI DERIVANTI DA  
OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE – AUTORIZZAZIONE**

**Art.54 – CREMAZIONE DI RESTI OSSEI**

**Art.55 – CONSEGNA E TRASPORTO DELLE CENERI – AUTORIZZAZIONI**

**Art.56 – CARATTERISTICHE URNE CINERARIE**

**Art.57 – DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI**

##### **Capo II° - norme comuni per affidamento e dispersione ceneri**

**Art.58 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE – MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’**

**Art.59 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTI INCARICATI  
DALL’ESECUZIONE DELLA VOLONTA’ DEL DEFUNTO**

**Art.60 – REGISTRO AFFIDAMENTI/DISPERSIONE CENERI**

##### **Capo III° - affidamento dell’urna cineraria**

**Art.61 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – AUTORIZZAZIONE**

**Art.62 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLE  
CENERI**

**Art.63 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

**Art.64 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – RINUNCIA**

**Art.65 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – DECESSO DELL’AFFIDATARIO**

**Art.66 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – CONTROLLI**

##### **Capo IV° - dispersione delle ceneri**

**Art.67 – DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTO AUTORIZZATORE**

**Art.68 – DISPERSIONE DELLE CENERI PROVENIENTI DA CREMAZIONI AVVENUTE TRA IL**

20/4/2001 E IL 30/10/2007

**Art.69 – DISPERSIONE DELLE CENERI NEL COMUNE**

**Art.70 – DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTI: DIRITTI E DOVERI**

**Art.71 – DISPERSIONE DELLE CENERI – CUSTODIA TEMPORANEA**

**Art.72 – DISPERSIONE DELLE CENERI – DIVIETI**

**Art.73 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI**

**Art.74 – SMALTIMENTO DELL'URNA CINERARIA**

## **Capo V° Disposizioni diverse**

**Art.75 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE**

## **TITOLO IX° DISCIPLINA DEI CIMITERI**

**Art.76 - ORARI**

**Art.77 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

**Art.78 - DIVIETI SPECIALI**

**Art.79 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

**Art.80 - RITI FUNEBRI**

**Art.81 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

**Art.82 - MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE**

**Art.83 - RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI**

## **TITOLO X° CONCESSIONI CIMITERIALI E SEPOLTURE COMUNI**

**Art.84 - CONCESSIONI CIMITERIALI - INDICAZIONI GENERALI**

**Art.85 – CONCESSIONI PERPETUE**

**Art.86 – CONCESSIONI CIMITERIALI – DIVIETI ED OBBLIGHI**

**Art.87 - IMPOSSIBILITA' DI OTTENERE DIVERSE CONCESSIONI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI MANUFATTI PER TRASLAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO – ECCEZIONI**

**Art.88 - CONCESSIONI CIMITERIALI - DURATA E RINNOVO**

**Art.89 - CONCESSIONI CIMITERIALI - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO INUMATORIO PRIVATO O IN MANUFATTI IN CONCESSIONE**

**Art.90 - CONCESSIONI CIMITERIALI – AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE**

**Art.91 - CONCESSIONI CIMITERIALI – TARIFFE, RATEIZZAZIONI**

**Art.92 – CONCESSIONI CIMITERIALI – MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE - PRENOTAZIONE**

**Art.93 - TUMULAZIONI PLURIME IN LOCULO – POSSIBILITA' DI PROROGA DELLA CONCESSIONE PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO**

**Art.94 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE – JUS SEPULCRI**

**Art.95 - CONCESSIONI CIMITERIALI – CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**Art.96 - DECORRENZA DELLE CONCESSIONI**

**Art.97 – SUBENTRI**

**Art.98 - DIVISIONI, SUBENTRI**

**Art.99 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI**

**Art.100 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SEPOLTURE**

**Art.101 - RISTRUTTURAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA SU CONCESSIONI PERPETUE**

**Art.102 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBE PRIVATE COSTRuite SU AREE IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE**

**Art.103 - RINUNCIA CONCESSIONE**

**Art.104 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**Art.105 - ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA**

**Art.106 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

**Art.107 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

**Art.108 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE – RINNOVI**

**Art.109 - CRITERI PER LA RI-CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI DERIVANTI DA DICHIARAZIONI DI DECADENZA O ESTINZIONE**

**Art.110 - VINCOLI SU RI-CONCESSIONE DI TOMBE ESISTENTI**

**TITOLO XI°**  
**LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI**

**Art.111 – IMPRESE PRIVATE**

**Art.112 - MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI, ORARIO DI LAVORO**

**Art.113 - LAVORI DI PRIVATI NEL CIMITERO CON PRODUZIONE DI INERTI**

**Art.114 – FIORAI, IMPRESE FLORO-VIVAISTICHE E ARTIGIANI DEL SETTORE**

**Art.115 - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI – FUNZIONI**

**Art.116 - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI – DIVIETI**

**TITOLO XII°**  
**RESPONSABILITA' OPERATIVE**

**Art.117 - ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEI FERETRI E CONTROLLO DEI CARRI FUNEBRI E RIMESSE**

**Art.118 - PROCEDURE DI PROFILASSI DA ADOTTARE DURANTE LE OPERAZIONI CIMITERIALI DA PARTE DEL PERSONALE**

**Art.119 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**Art.120 - OPERAZIONI DI RISANAMENTO TOMBE INTERESSATE DA FENOMENI DI PARTICOLARE PERICOLOSITA' PER LA SALUTE PUBBLICA**

**TITOLO XIII°**  
**SANZIONI E CAUTELE**

**Art.121 – SANZIONI**

**Art.122 - CAUTELE E RESPONSABILITA'**

**Art.123 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA (o CIMITERIALE)**

**TITOLO XIV°**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art.124 - CONCESSIONI PREGRESSE**

**Art.125 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

**Art.126 - TUMULAZIONI PRIVILEGIATE**

**Art.127 - NORME TRANSITORIE**

**Art.128 - EFFICACIA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI – NORME FINALI**

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE DI POLIZIA MORTUARIA

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto la definizione, nel Comune di Alpignano, delle norme relative:

- alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri,
- ai trasporti funebri,
- alla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi,
- alla concessione di aree e manufatti per sepolture private,
- all'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, alla cremazione,
- all'affidamento o dispersione delle ceneri

ed in genere a tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dall'attività specifica, nell'ambito dei principi di cui:

- del D.P.R. 285/90 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
- del D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti.
- alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),
- della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri),

Disciplina inoltre il comportamento da tenersi da parte del pubblico, delle imprese private, del personale, la tenuta e la pulizia del cimitero.

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose o culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione. (art.1 L.Reg.Piemonte. 20/2007).

### Art.2 – MODELLI ORGANIZZATIVI - COMPETENZE.

I servizi cimiteriali costituiscono nel complesso un “**Servizio Pubblico Locale**” e sono pertanto gestiti tramite uno dei modelli organizzativi previsti dall'art.113 del T.U. degli Enti Locali n°276/2000, in particolare:

A - in gestione diretta

B - in concessione a terzi

C - azienda speciale

D - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

E - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria

F - mediante affidamento in appalto.

Nei casi B, C, D e E l'impresa (Ente Gestore) sostituisce il Comune nei suoi poteri pubblicistici, pertanto tutti i corrispettivi e tariffe dovranno essere pagati direttamente all'impresa concessionaria, all'azienda o alla società per azioni.

Nell'eventualità, il Responsabile Legale dell'Ente Gestore dei servizi cimiteriali ha competenza alla firma degli atti relativi alla conduzione dei servizi di gestione cimiteriali affidati, salvo eventuali eccezioni previste nel presente Regolamento. Ha a sua volta facoltà di incaricare della firma di tali atti altri soggetti dipendenti, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

Ai sensi del DPR 254/03, al Comune/all'Ente Gestore compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti cimiteriali (art.83) e sulla prevenzione incendi.

Le funzioni attribuite all'Autorità Sanitaria Locale (in seguito denominata anche ASL) in materia cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune e/o con l'Ente Gestore.

Nel caso F invece non si ha tale trasferimento di poteri per cui l'appalto si intende solo per le mere attività operative (Impresa convenzionata o incaricata), restando in capo al Comune tutto quanto concerne

- le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria
- gli aspetti contabili relativi alle Tariffe, agli incassi ed ai rimborsi,
- la manutenzione straordinaria,
- gli aspetti relativi ai lavori effettuati da privati,
- le concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia

In mancanza di nomina e individuazione di un Ente Gestore, con questo termine si intende la figura del “Comune di Alpignano”.

### **Art.3 - RESPONSABILITA’**

Il Comune ovvero l’Ente Gestore cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme da consentito.

I soggetti privati che operano all’interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno dei cimiteri.

### **Art.4 - INFORMAZIONE.**

Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai fini economici.

### **Art.5 - REGISTRI – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.**

Il Comune ovvero l’Ente Gestore conserva su supporto cartaceo o informatico apposito **Registro** di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione alla sepoltura, l’anno, il giorno e l’ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate<sup>(1)</sup> se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Comune;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.

Un esemplare del Registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo l’altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui sopra, è da intendersi che il numero d’ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Ad ogni posizione nel Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Tale Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Con questo registro viene istituito lo “**scadenario delle concessioni**”, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l’elenco delle concessioni in scadenza.

Contemporaneamente al Registro, viene istituito lo “**schedario dei defunti**”, con la funzione di costituire l’**anagrafe cimiteriale**, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

<sup>(1)</sup> vedi “affidamento” e “dispersione” di cui al Titolo VIII° - Capo IV° e V°

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del Registro, terrà annotati, in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto
- il numero di sepoltura indicato sul Registro di cui al presente articolo.

Inoltre, sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso gli uffici cimiteriali del Comune/dell'Ente Gestore aperti al pubblico:

1. l'**orario** di apertura e chiusura del cimitero;
2. copia del presente **Regolamento**;
3. l'indicazione del campo ad inumazione comune o ad inumazione individuale in concessione ove saranno avviate le **esumazioni ordinarie** a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza
4. l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le **estumulazioni** ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;
5. la **disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali**;
6. l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento **di revoca o decadenza**: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.
7. l'elenco dei **corrispettivi, diritti e tariffe** per operazione cimiteriale <sup>(2)</sup>

L'obbligo di informazione di cui al comma 2, non vige per le sepolture private familiari e/o collettive. <sup>(3)</sup>

## **Art.6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA, ALLA CREMAZIONE, ALL'AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.**

La sepoltura è subordinata *all'autorizzazione alla sepoltura* di cui all'art. 74 del D.P.R. 396/2000 (nuovo ordinamento di Stato Civile)

Parimenti la cremazione di salma o di resti mortali, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità/Soggetto/Ufficio, stabilito dalla Legge, e comunque in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria. <sup>(4)</sup>

## **Art.7 - SERVIZI GRATUITI.**

Sono gratuiti per le salme/cadaveri dei soggetti di cui al successivo 2° comma, i seguenti servizi:

1. il **periodo di osservazione** delle salme di cittadini residenti;
2. il **recupero** delle salme incidentate ed il loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
3. la **conservazione** delle salme di **cittadini residenti** nelle **celle frigorifere** comunali, anche disposti dall'Autorità Giudiziaria;
4. i **trasporti** di salme ordinate dall'ASL per **motivi igienico-sanitari o medico-legali**, ovvero dall'Autorità Giudiziaria;
5. le **operazioni avviate d'ufficio**, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento;
6. il trasporto e la sepoltura in campo comune di **resti mortali ed ossa umane rinvenute** nel territorio comunale.
7. il trasporto e la sepoltura in campo comune di cittadini residenti, deceduti in altro comune, che versino nella condizione di cui al successivo art.10;

Le suddette operazioni sono gratuite esclusivamente per:

---

<sup>(2)</sup> vedi successivo art. 8.

<sup>(3)</sup> Non è più fatto obbligo di prevedere per ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni amministrative di cui all'art.52 del DPR295/90 nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del DPR.285/90 a questo vengono specificatamente ascritte. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art.52 del DPR.285/90. In tal caso questi vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records. (punto 12 CircM.S. n°24 del 24/6/93)

<sup>(4)</sup> D.P.R. 10/9/1990 N.285, Legge 30/3/2001 n. 130 e Legge regionale Piemonte 31/10/2007 n. 20 . vedi i successivi artt. 51, 61 e 67.



- le salme di persone residenti del Comune di Alpignano., **sole** ed in **situazione di indigenza**, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del C.C., nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- per le salme di persone residenti nel Comune di Alpignano, **sole e prive di rete familiare/amicale**;
- per le salme di persone residenti nel Comune di Alpignano **in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare**;
- per le salme di persone residenti nel Comune di Alpignano per le quali vi sia **un disinteresse da parte dei familiari** tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del C.C. e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

Conseguentemente il Comune di Alpignano provvede:

- al **trasporto funebre e la fornitura del feretro**: nei casi indicati al successivo art.9.
- all'operazione di **inumazione in campo comune**, ove disponibile, in immediatezza di decesso e l'uso della relativa fossa per il periodo ordinario di rotazione fissato in 10 anni,
- alle operazioni di **esumazione** a scadenza,
- l'eventuale operazione di **reinumazione** in campo comune, ove disponibile, nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione,

Quale Comune di ultima residenza del defunto, il Comune di Alpignano, sempre nel caso di accertata indigenza o disinteresse dei familiari, come sopra definito e meglio specificato al successivo art.10 (definizione della condizione di indigenza), può sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla **cremazione** e dei relativi adempimenti cimiteriali, secondo la volontà espressa nei modi di Legge dal defunto quando era in vita. Per adempimenti cimiteriali si intendono la **cremazione**, la **fornitura dell'urna** e la deposizione delle ceneri in forma indistinta nel cinerario comune. Ogni e qualsiasi altra richiesta (tumulazione, inumazione, affidamento, dispersione) presentata da chiunque, presuppone la disponibilità ad assumersi, in via preliminare, gli oneri derivanti dalla cremazione e per la fornitura dell'urna.<sup>(5)</sup>

Qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà, a mezzo del proprio Servizio Affari Legali al recupero delle somme, anche in via giudiziale, **nei confronti dei familiari** tenuti ai sensi dell'art.433 del C.C.. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto art.433.

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di **un'eredità a favore dei defunti** per i quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione c.le si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal C.C. e dalla normativa vigente.

In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

Per i funerali effettuati dal Comune di Alpignano per defunti aventi residenza in vita presso altri Comuni, per gli oneri della sepoltura il Comune di Alpignano potrà rivalersi sul Comune di residenza.

## **Art.8 - SERVIZI SOGGETTI A PAGAMENTO DI “DIRITTI CIMITERIALI” OVVERO CORRISPETTIVI E TARIFFE.**

Sono assoggettati al pagamento del “diritto”, altrimenti detto “corrispettivo o tariffa”, previsto nell'apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, le operazioni di: <sup>(6)</sup>

- inumazione,
- tumultazione,
- esumazione,
- estumulazione,
- cremazione,
- affidamento e/o dispersione ceneri,
- trasporto,
- diverse da quelle di cui sopraindicate, salvo quanto previsto al precedente art.7.

Altri servizi a domanda possono essere sottoposti al pagamento del “diritto” determinato in Tariffa, in misura non inferiore ai costi realmente sopportati, valutati anche nel complessivo bilancio dei costi e benefici relativi alla gestione dei servizi cimiteriali.

L'elenco dei “diritti” riscuotibili in relazione alla richiesta di determinati servizi è esposto in visione al pubblico presso gli uffici del Comune/dell'Ente Gestore.

<sup>(5)</sup> art.11 L.R.Piem. 20/2007

<sup>(6)</sup> vedi art.1 Legge 28/2/2001 n.26 conversione in legge con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n.392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

## **Art.9 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO – GENERALITA'**

I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento.

- gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nell'ambito del territorio comunale, solo qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali diversi dallo standard di esecuzione ovvero per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; <sup>(7)</sup>
- a pagamento in ogni altro caso.

Il servizio gratuito di trasporto si sostanzia (standard di esecuzione) nel trasporto del feretro dall'abitazione al cimitero comunale, escluso carico trasporto e scarico omaggi floreali e sosta per funzioni religiose.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica autorità, il Comune provvede a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come "deposito di osservazione" o, se del caso, all'obitorio, sempre che non ci sia disposizione diversa da parte della Pubblica autorità.<sup>(8)</sup>

## **Art.10 - DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INDIGENZA.**

La Giunta comunale, con apposito atto deliberativo, stabilirà criteri e fasce di reddito per la determinazione della "condizione di indigenza", tenendo conto della Legge 8/11/2000 n.328, e della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. 31/3/1998 n.109, quale modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione. (ISEE)

Si configura **disinteresse dei familiari** quando non sussistono parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

## **Art.11 – ALTRI SERVIZI GRATUITI.**

Il cittadino residente, solo e privo di rete familiare o amicale, può depositare copia della tessera di iscrizione ad una Società che si occupi della cremazione dei propri aderenti (SO.CREM.) presso l'ufficio di stato civile, al fine della registrazione (istituzione di un registro informale), affinché sia garantito il rispetto della sua volontà in ordine alla cremazione, per quanto possibile.

## **Art.12 - TARIFFE e CANONI DI CONCESSIONE.**

Per l'uso del bene cimiteriale l'utente paga un canone annuo, versato in unica soluzione in via anticipata, ricomprensivo sia la remunerazione del capitale investito dal concessionario sia la straordinaria manutenzione, sia la fornitura di servizi generali da parte del gestore del cimitero. Contabilmente la situazione è assimilabile a quella di una locazione pluriennale, con incasso del corrispettivo in forma anticipata.

In casi eccezionali, debitamente documentati, potrà essere concessa una **rateazione** mensile/bimestrale/trimestrale, con un massimo di quattro rate, da corrispondersi interamente nell'arco di un esercizio finanziario, per motivi contabili, con applicazione degli interessi legali.

Si dovrà tenere conto delle particolari riduzioni previste al successivo art. 48.

La competenza per l'approvazione del Tariffario è delegata alla Giunta Comunale.

## **Art.13 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.**

Il Comune di Alpignano – e per esso la Giunta comunale - può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le stesse finalità il Comune di Alpignano può destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

---

<sup>(7)</sup> vedi artt. 7 e 10

<sup>(8)</sup> in coerenza con quanto stabilito all'art.7

## TITOLO II° LOCALI CIMITERIALI

### **Art.14 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – CAMERE MORTUARIE – LOCALI VARI,**

Il Comune, nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale, definisce, su parere dell'ASL i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio, sala di autopsia e locali vari.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione (Art. 14 D.P.R. 285/1990).

Qualora venga dimostrata all'A.S.L. la non necessaria sussistenza all'interno del cimitero della sala autopsie il Comune potrà predisporre apposita convenzione con ospedali o altri istituti sanitari.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve essere provvista di arredi per la loro deposizione. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione o non sia stata attivata la convenzione sopraccitata, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere sottoposto a sorveglianza e posto nelle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 285/1990.

Nel deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala autopsie è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi ed agli scopi funzionali dei locali stessi, salvo motivi eccezionali, debitamente documentati.

Il Comune ha titolarità per la definizione di convenzioni con soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per l'utilizzo e la conduzione dei locali siti all'interno del Cimitero.

Il locale di osservazione deve ricevere salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'obitorio, che nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti deve essere distinto dal deposito di osservazione, è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
- d) il deposito di osservazione è dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, la quale può servire, qualora se ne presentasse la necessità, anche per gli altri Comuni del distretto che ne fossero sprovvisti.

E' competenza dell'A.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere (°).

### **Art. 15 – STRUTTURE PER IL COMMIATO.**

1. Ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 61 del 17/03/2015, del Regolamento n. 7/R del 2012 della Regione Piemonte e della L.R. 20/2007, la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

2. Sono previste due diverse tipologie di sala del commiato:

- a) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- b) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la toelettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie contenute nel D.P.R. 14/01/1997 e al quale si rimanda.

---

(°) standards fissati: 1 ogni 20.000 abitanti (punto 4 Cir. Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993).

### **Art. 15-bis – STRUTTURE PER IL COMMIATO PUBBLICHE.**

1. Il Comune ha la facoltà di individuare presso il Cimitero di Alpignano una sala del commiato pubblica per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione, nel rispetto delle volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini ed avrà le seguenti caratteristiche:

a) l'utilizzo della sala sarà concesso agli appartenenti di tutte le confessioni religiose;

b) la sala sarà priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei.

2. Tale servizio sarà fruibile da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale, ...) nonché le modalità per richiedere le autorizzazioni saranno definite con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 15-ter - STRUTTURE PER IL COMMIATO PRIVATE.**

1. La gestione delle sale del commiato private è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa di pompe funebri.

2. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e, se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 possono effettuare l'osservazione della salma.

3. Presso le sale del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere. Gli operatori avranno anche l'obbligo della vigilanza sulle salme al fine di scongiurare la profanazione delle stesse.

4. L'apertura, la costruzione e la gestione delle strutture private sarà subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed ai criteri di costruzione previsti dalla normativa di riferimento e alla quale si rimanda integralmente.

## **TITOLO III° FERETRI**

### **Art.16 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.**

Nessuna salma/cadavere può essere sepolta se non chiusa in un feretro con le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

La salma/cadavere deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone tenendo presente che per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.<sup>(9)</sup>

### **Art.17 – CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DEI FERETRI**

Le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei feretri sono stabilite dalla Legge.<sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup><sup>(12)</sup>

Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore, apposita marcatura riportante partita, numerazione progressiva e la dicitura: "conforme art.30 D.P.R.285/1990".

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

---

<sup>(9)</sup> punto 8 circ M.S. n°10/1998 3° c.

<sup>(10)</sup> art.30 D.P.R.285/90, pto 9 circ.Min.San. 24 del 24/6/1993 – vedi anche, alla data di approvazione del Regolamento, il D.M. Salute 28/6/2007 "autorizzazione all'uso di materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 285/90";

<sup>(11)</sup> vedi anche successivo art.117 "Le Imprese di onoranze funebri operanti sul territorio presenteranno all'ufficio Servizi Cimiteriali autocertificazione relativa alla conformità del feretro alle prescrizioni tecniche previste dagli artt. 18, 25 e 30 del DPR 285/90"- TITOLO XII RESPONSABILITA' OPERATIVE.

<sup>(12)</sup> Circ. Reg.Piem. 13/10/2008 N.1/SAN/FEL "Legge regionale n.15 del 25/6/2008 (abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure). Chiarimenti ed indirizzi operativi"

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **Art.18 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO.**

Le modalità di verifica delle caratteristiche e utilizzo dei feretri sono impartite da leggi nazionali e regionali e relativi regolamenti di attuazione<sup>(13)</sup>. Similmente per quanto concerne l'identificazione del cadavere, l'apposizione del sigillo e la relativa verbalizzazione.

Le Imprese funebri operanti sul territorio della Regione Piemonte dovranno procedere, qualora il decesso sia avvenuto per malattia infettivo diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità ed indicata sul certificato di morte, al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 285/1990. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nel citato elenco dovrà essere verificata dalle imprese predette, presso il competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio. Le Imprese dovranno altresì procedere a fornire idonea cassa qualora il feretro venga traslato secondo le modalità indicate all'art.30.

Il sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24/6/2003, n.24, al fine di semplificare le procedure, è apposto a cura dell'addetto al trasporto del feretro, sia sulla parte del certificato redatto dal Medico Necroscopo e destinato ai familiari del defunto per la successiva consegna ai necrofori del cimitero di arrivo, sia sul feretro, a garanzia dell'integrità dello stesso e del suo contenuto.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra <sup>(14)</sup>

Avvenuta l'apposizione del sigillo sul feretro, non sarà più permesso toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

### **TITOLO IV° TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art.19 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI.**

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato in regime di libera concorrenza.

Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nonché esercitare l'attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'art.115 del T.U. di P.S. R.D. 18/6/31 n.773.

I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Le rimesse di autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. 10/9/90 n.285.

#### **Art.20 - AUTORIZZAZIONI, MODALITA' DI TRASPORTO, ORARIO E PERCORSI.**

Il Sindaco disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 285/90.

A tale scopo l'eventuale Ente Gestore può sottoporre preventivamente un piano di disciplina al Comune. Trascorso il termine di 90 giorni senza che il Comune intervenga con modifiche, integrazioni o sospensioni di termini, il piano stesso è da ritenersi operativo.

L'autorizzazione al trasporto di salma/cadavere è di competenza del Dirigente ovvero del Responsabile del Servizio o d'ufficio. <sup>(15)</sup>

E' prescritta l'autorizzazione al trasporto anche per trasporti interni al Comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. Un'eventuale particolare regolamentazione del trasporto può aversi per il transito di cortei funebri in determinati percorsi urbani. <sup>(16)</sup>

---

<sup>(13)</sup> punto 9.7 Circ.Min.San. 24/8/1993

<sup>(14)</sup> Legge regionale n.15 del 25/6/2008 "abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure"

<sup>(15)</sup> artt. 107 e 109 T.U. 267/2000

<sup>(16)</sup> Vedi art.28 Regolamento Polizia Urbana che vieta i cortei funebri non motorizzati sulle vie Val della Torre, Caselette, Cavour, Mazzini. Nelle restanti vie del territorio alpignanese e per l'attraversamento delle precedenti strade comunali, sono autorizzabili i cortei funebri non motorizzati. Eventuali deroghe sono autorizzabili dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, su richiesta motivata e previo parere del Comandante P.M.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Per opportuno chiarimento, si precisa che il trasporto di salma/cadavere, salve le eventuali limitazioni di cui alle norme di Pubblica Sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma/cadavere dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad effettuare il rito civile o religioso,
- quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il corso più breve.

Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.

Gli stessi criteri valgono, per quanto applicabili, anche nel caso di trasporto di resti mortali, ossa o ceneri.

#### **Art.21 - CONTENITORI PER IL TRASPORTO DI RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI FUORI DEL RECINTO CIMITERIALE IN CASO DI CREMAZIONE.**

Nel caso non esistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resti mortali, così come definiti dal DPR. 254/03, c.1, art.3, è sufficiente l'uso di contenitori di materiale biodegradabile (se avviato a inumazione) o facilmente combustibile (se avviato a cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all'esterno deve riportare nome e cognome, data di nascita e di morte.

Nel caso in cui il responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato rilevi in occasione dell'esumazione/estumulazione la presenza di parti molli, è d'obbligo per il trasporto dei resti mortali/esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, l'uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.<sup>(17)</sup>

#### **Art.22 - TRASPORTO URNE CINERARIE.**

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione delle Autorità sanitarie. <sup>(18)</sup>

#### **Art.23 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, è competente il Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda A.S.L., per:

- la prescrizione delle norme relative al trasporto di cadavere, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- stabilire le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione comunale di cui all'art.14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, affinché il Comune provveda per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, la cremazione.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sempre il servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. potrà disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Sarà comunque consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.

#### **Art.24 - TRASPORTI DALL'ESTERO O ALL'ESTERO.**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti ossei completamente mineralizzati. E' sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal dirigente competente. Non sono

---

<sup>(17)</sup> Risol. Ministero Salute 23/3/2004

<sup>(18)</sup> punto f), art. 3 l. 130/2001

prescritte misure precauzionali igieniche. E' però necessario acquisire il nulla osta dell'autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.<sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>

Per effetto delle disposizioni emanate con Circolare n.24/1993 dell'ex Ministero della Sanità (ora "della Salute"), l'autorizzazione dovrà redigersi in lingua italiana e in lingua francese e dovrà riportare le generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita), la data di morte, la data di cremazione, ovvero di esumazione ovvero di estumulazione, e la destinazione.

\*\*\* \*\*

---

<sup>(19)</sup> Circ.Min. 24/1993 punto8.1

<sup>(20)</sup> La circolare n.4/2003 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le autonomie, che ha diffuso ed integrato la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio VIII – n.400/VII/9L/1924 del 21/5/2002 recante "Chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. 285/90, conferite alle Regioni (D.P.C.M. 26/5/2000) ha chiarito che "... Devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fargli subentrare begli stessi compiti il Sindaco". La competenza "Del Sindaco" deve però intendersi "del Dirigente ovvero del Responsabile del Servizio".

## TITOLO V° CIMITERI

### **Art.25 - ELENCO CIMITERI**

Il cimitero comunale costituito nel territorio del comune di Alpignano è UNO, salvo modifiche da apportare in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo art.32.

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ad altri cimiteri da costituirsi nel territorio comunale.

### **Art.26 - DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA.**

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.<sup>(21)</sup>

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le **forme di gestione** riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31,112, 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000. <sup>(22)</sup>

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, comunale o di impresa privata a cui il servizio cimiteriale sia stato appaltato, convenzionato o comunque affidato in gestione.

**Il Comune è responsabile e vigila sulla regolare esecuzione delle operazioni di cui agli artt.:**

Art. 5 - REGISTRI – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA, ALLA CREMAZIONE, ALL' AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 8 - SERVIZI SOGGETTI A PAGAMENTO DI "DIRITTI CIMITERIALI" OVVERO CORRISPETTIVI E TARIFFE.

Art. 20 - AUTORIZZAZIONI, MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI.

Art. 24 - TRASPORTI DALL' ESTERO O ALL' ESTERO.

Art. 76 - ORARI.

Art. 79 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.

Art. 83 – RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI.

Art. 119 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 120 - OPERAZIONI DI RISANAMENTO TOMBE INTERESSATE DA FENOMENI DI PARTICOLARE PERICOLOSITA' PER LA SALUTE PUBBLICA.

### **Art.27 - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI.**

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, o per comunità straniera, o appartenenti a categorie individuate dal Comune, ovvero destinati a particolari tipologie di inumazione (parti anatomiche).

Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza di cui al successivo art.28, 1° comma, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel qual caso è da ritenersi sepoltura privata di collettività.

L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato al Comune/all'Ente Gestore.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori occorre procedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per la durata non superiore ai 99 anni, rinnovabile.

Tutte le spese di manutenzione e conservazione per i reparti speciali sono a carico delle comunità cui sono dati in concessione.

Le parti anatomiche riconoscibili di norma vengono cremate, salva la possibilità di ricorso alla inumazione in reparti speciali a ciò dedicati e comunque secondo la normativa in vigore. (art.3 D.P.R. 16/7/2003 n. 254)

---

<sup>(21)</sup> sepolcri privati fuori dai cimiteri

<sup>(22)</sup> vedi anche precedente art.2



## Art.28 - ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO.

Nel cimitero del Comune di Alpignano sono accolti, con ordine preferenziale, come sotto indicato, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. i cadaveri delle persone **morte nel territorio** del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria **residenza**;

3. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma **nate** in esso;
4. le salme delle persone che sono state **residenti** nel comune di Alpignano per almeno **20 anni**;
5. le salme delle persone che abbiano il **coniuge o parenti entro il 3° grado**, sepolti nel cimitero comunale;
6. le salme delle persone che abbiano il **coniuge o parenti entro il 2° grado** residenti nel comune di Alpignano;
7. le salme delle persone ricoverate presso case di riposo, istituti per lungodegenti, ospizi per anziani o invalidi in altri Comuni, semprechè abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune di Alpignano all'atto del ricovero, qualora il ricovero abbia comportato la cancellazione anagrafica da questo Comune;

8. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
9. i nati morti ed i prodotti del concepimento, nei casi previsti dalla normativa;
10. i resti mortali, ossa, ceneri, parti anatomiche riconoscibili delle persone sopra elencate.

Alle inumazioni in campo comune non si applica quanto sopra indicato ai punti 3, 4, 5 ,6 e 7.

## Art.29 - PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

Ai sensi dell'art.3 del DPR 254/03 per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto inferiore o superiore o una parte di esso.

La gestione autorizzatoria è affidata all'ASL competente per territorio, secondo la normativa nazionale e regionale in vigore. Nell'autorizzazione al trasporto è indicata la loro destinazione (inumazione, tumulazione,cremazione e relativo conferimento delle ceneri).

Il trasporto delle parti anatomiche, in relazione alla destinazione, avviene in cassa lignea con caratteristiche analoghe a quelle usate per le diverse destinazioni del cadavere.

Si applicano ai trasporti di parti anatomiche riconoscibili gli artt. 20, 22 e 23 del DPR 285/90.

Gli **oneri** per il trasporto, la cremazione e relativo conferimento delle ceneri o il seppellimento, sono a carico:

- della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata se quest'ultima non ne fa richiesta
- della persona amputata nel caso in cui richieda l'effettuazione, con diverse modalità, di dette operazioni (trasporto, e sepoltura/cremazione individuale)

## Art.30 - TRASLAZIONI

Per **traslazione** si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane e ceneri fra sepolture **diverse all'interno dello stesso cimitero**, tenendo presente quanto previsto dal successivo art. 87 sull'impossibilità di ottenere diverse concessioni per la medesima tipologia di manufatti. Di conseguenza non sarà possibile procedere a traslazioni da loculo a loculo o da celletta a celletta. E' inoltre vietata la traslazione tra diversi campi ad inumazione, così come previsto anche al successivo art. 41 (esumazioni straordinarie).

Le traslazioni consentite rispetteranno i criteri di accoglimento stabiliti, con le limitazioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal precedente art.28.

Le traslazioni avvengono nelle quantità e nei tempi definiti dal Comune/dall'Ente Gestore in funzione della programmazione organizzativa gestionale e della situazione di ricettività del cimitero.

Alle traslazioni si applicano le tariffe previste per le esumazioni/estumulazioni straordinarie e inumazione/tumulazione nella sede definitiva.

Per le istanze di traslazione salma, sono da tenere presenti le prescrizioni dei successivi artt.:

- 97 – subentri
- 122 – cautele e responsabilità.

**Art.31 - TRASLAZIONI DI SALME/RESTI DA LOCULO/CELLETTA OSSARIO OGGETTO DI CONCESSIONE PERPETUA. – TARIFFA INCENTIVANTE.**

*Art.31 ABROGATO in seguito alla deliberazione di C.C. del 31/03/2017 n. 17/2017*

## **TITOLO VI° PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art.32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.**

Il Comune cura la redazione ed adotta il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (in seguito denominato P.R.Cim.).

Per la redazione del P.R.Cim. valgono le norme stabilite dalla legislazione nazionale,(24) da Decreti o Circolari ministeriali applicative, (25) ed eventuale legislazione regionale in materia.

### **Art.33 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEL CIMITERO – NORME APPLICABILI.**

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli artt. da 101 a 105 del DPR 285/90.

In particolare tali sepolture devono rispondere ai requisiti prescritti per le stesse all'interno del cimitero e sono sottoposte ad analoga vigilanza.

### **Art.34 - SEPOLCRI DI GUERRA.**

Le salme di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nel cimitero sono esenti dai normali turni di esumazione previste dalla normativa in vigore ed il Comune ha l'obbligo di conservarle sino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti. (art.7 della legge 9/1/1951 n. 204)

Ogni sistemazione o traslazione di salma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato generale onoranze caduti in guerra del Ministero della Difesa , al quale dovranno essere rivolte le richieste relative sia da parte del Comune che dei familiari.

Tale normativa è applicabile a:

- militari italiani e stranieri della guerra 1915-18 che ancora fossero tumulate;
- militari e militarizzati italiani deceduti "in conseguenza di guerra" dal 10/4/1940 al 15/4/1946;
- militari e civili deceduti in stato di "prigionia o di internamento" successivamente al 10/6/1940 ed eventualmente sepolte nel cimitero:
- partigiani o patrioti deceduti dopo l'8/9/1943 in "conseguenza della lotta di liberazione"
- civili deceduti dopo l'8/9/1943 in "conseguenza della lotta di liberazione" quali ostaggi o per atti di rappresaglia, compresi quelli della r.s.i.;
- appartenenti a forze armate della repubblica sociale italiana, deceduti in "conseguenza della guerra"
- militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 e per le quali non sia stato ancora provveduto alla traslazione o sistemazione definitiva da parte delle Potenze interessate;
- militari degli eserciti nemici caduti in Italia.

---

(24) al momento della redazione del presente Regolamento: il Capo X del DPR 285/90, art. da 54 a 63 e succ art. 91.

(25) al momento della redazione del presente Regolamento: la circolare Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993, punto 10

**TITOLO VII°**  
**INUMAZIONI – TUMULAZIONI – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI**

**Art.35 - INUMAZIONI**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono **comuni** le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;(26)
- sono **private** le sepolture per durata superiore, effettuate in aree in concessione temporanea, qualora individuate dal P.R.Cim.(27)

Nelle aree ad inumazione, ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.

Fanno eccezione:

- l'inumazione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto (28)
- l'eventuale inumazione di urna cineraria in materiale biodegradabile di cui all'art.57, qualora prevista.

L'assegnazione di fossa in campo inumatorio comune avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

**Art.36 - CIPPO**

Ogni fossa in campo inumatorio comune è contraddistinta da un cippo sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione delle generalità e della data di nascita e morte del defunto, fornito e messo in opera dall'Ente Gestore/Comune, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Il Piano Regolatore cimiteriale stabilisce le eventuali prescrizioni su dimensioni e materiali ammessi per l'installazione di copritomba a cura di privati ed in quali ambiti cimiteriali, al fine di ricercare un'omogeneità estetica in particolari spazi/campi/ampliamenti cimiteriali.

L'installazione dell'eventuale copritomba e/o lapide a cura dei privati non dovrà avvenire prima di **sei mesi** dall'inumazione, al fine di permettere l'asestamento del terreno.

L'installazione delle suddette lapidi o copritomba, la loro manutenzione o conservazione nel tempo dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Ente Gestore/Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 81 (fiori e piante ornamentali) e art. 82 (manufatti ed ornamenti delle sepolture).

**Art.37 – TUMULAZIONI.**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al capo XV del DPR 285/90, con particolare attenzione a quanto normato nell'art.76. (29)

**Art.38 – TUMULAZIONI PROVVISORIE DI SALME IN MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE.**

Il Responsabile dei servizi cimiteriali può individuare manufatti non ancora dati in concessione (tombe, loculi e cellette in disponibilità del Comune per decadenza da estinzione, rinuncia, ecc.) da destinare a "tombe provvisorie comunali".

(26) soggette al solo pagamento della Tariffa per l'operazione di inumazione/esumazione

(27) soggette sia al canone di concessione che alla tariffa per l'operazione di inumazione/esumazione

(28) vedi anche art. 16 2° c. "deposizione della salma nel feretro"

(29) ci si riferisce alla "muratura" con mattoni pieni (nota dell'ASL5 DEL 5/7/20017 "tumulazione di feretri mediante chiusura loculi con muratura in mattoni pieni – art. 76 DPR 285/90"

L'utilizzo delle tombe provvisorie comunali, quando disponibili, è consentito, su autorizzazione del Comune/dell'Ente Gestore e corresponsione del previsto corrispettivo, nei seguenti casi:

- ❖ per la collocazione temporanea di cadaveri/salme provenienti da sepolture private e destinate ad esservi nuovamente accolte, durante i lavori di loro adeguamento o ripristino, ovvero per consentirne l'inizio e lo svolgimento;
- ❖ per la collocazione temporanea di cadaveri/salme, non già sepolte in altre sedi, destinate ad essere accolte in tombe private per le quali è già stato autorizzato il relativo progetto di costruzione od adeguamento, o presentato, o per cui gli interessati abbiano sottoscritto l'impegno a presentare il progetto entro **12 mesi** o comunque debbano ancora concludersi i lavori di costruzione.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, comunque non superiore ai **36 mesi**.

Il canone di utilizzo, se stabilito nella Tariffa approvata dalla Giunta Comunale, è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno di effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono calcolate come trimestre intero. A garanzia **può** essere richiesta, se prevista in Tariffa, la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura eventualmente stabilita in Tariffa, a copertura di eventuali costi per l'estumulazione ed inumazione d'ufficio.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori di costruzione del sepolcro privato, il responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi/tombe a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **Art.39 - ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI.**

Il Comune/l'Ente Gestore può provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento di:

- **esumazioni ordinarie** una volta trascorsi almeno **10 anni** dall'originaria inumazione; l'esito rinvenuto è resto mortale ancorché non sia scaduta l'eventuale concessione inumatoria, se superiore a 10 anni; <sup>(30)</sup>
- esumazione di resti mortali a scadenza del periodo di reinumazione;

Il "resto mortale" esumato può essere cremato, ove non sia scelta da chi ne ha titolo la reinumazione. <sup>(31)</sup>

Fino all'adozione del P.R.Cim. il periodo di reinumazione, non inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti, è fissato nel rispetto della normativa di settore dal Comune/dall'Ente Gestore.

L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione.

#### **Art.40 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.**

E' compito del responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi sul territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. <sup>(32)</sup>

Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Il suddetto responsabile informerà i cittadini delle scadenze in occasione della Ricorrenza dei Defunti, affiggendo avviso all'ingresso del cimitero e direttamente sui campi da esumare.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.

(30) Vedi circolare Sefit n.5128 del 7/11/2003 e Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003 "Conseguenze della emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254" (Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, da esumazione ed estumulazione, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili, comma 1, lett.b) art.3)

(31) vedi successivi artt. 53 e 54

(32) vedi precedente Art 5 – registri e atti a disposizione del pubblico e punto 12 Circ.Min.San. 24 del 24/6/93

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite d'ufficio e saranno comunicate, anche telefonicamente, alle persone che hanno fornito il proprio recapito all'ufficio Servizi Cimiteriali e hanno manifestato il proprio interesse alla destinazione dei resti. A costoro è consentito di assistere alle operazioni di esumazione.

Le operazioni potranno svolgersi nell'orario/giorno di chiusura del cimitero, se previsto.

Al fine di evitare potenziale disagio da parte degli utenti, le operazioni di esumazione ed estumulazione devono essere effettuate con gli opportuni accorgimenti che sottraggano alla vista del pubblico l'operazione medesima, anche mediante opportune recinzioni dell'area, fatta salva la volontaria presenza dei familiari.

#### **Art.41 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.**

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora sia avviata prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione e avviene in presenza del responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, senza il rilascio del parere igienico-sanitario.

Può essere eseguita per:

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (33)
- per traslazione ad altra sepoltura, previa autorizzazione del Comune
- per cremazione, previa autorizzazione del Comune.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere né è possibile trasferire la salma in altro campo ad inumazione.(34)

L'esumazione straordinaria si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue in ogni periodo dell'anno.

**Qualora siano trascorsi più di due anni dalla morte della persona, l'esumazione potrà avvenire con le sole limitazioni stagionali previste nel comma precedente.**

**Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere parere preventivo all'ASL. Il S.I.S.P. provvederà al controllo della causa di morte.**(delib.C.C.n°90/2002)

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è sempre eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute in relazione alla malattia stessa ed al tempo trascorso.

#### **Art.42 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE.**

Il Comune/L'Ente Gestore può provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento dell'**estumulazione ordinaria**, una volta che siano trascorsi almeno **20 anni** dall'originaria sepoltura: l'esito rinvenuto è "resto mortale" ancorché non sia scaduta la concessione del tumulo.(35)

#### **Art.43 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

L'estumulazione di una salma è straordinaria qualora avviata prima che siano trascorsi 20 anni dall'originaria sepoltura.

Si può compiere in qualsiasi periodo dell'anno:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria (vedi nota 27 pag.precedente)
- per indagini nell'interesse della Giustizia (vedi nota 27 pagina precedente)
- previa domanda di autorizzazione al Comune, per trasportare la salma in altra sepoltura.(36)

(33) Caso in cui non è applicabile il Tariffario suddetto

(34) il divieto di traslazione è normato all'art.30

(35) A seguito dell'emanazione del D.P.R. 15/7/2003 n.254, che all'art.3 ridefinisce il concetto di resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, è autorizzabile, ad istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazione a scadenza del prescritto periodo ventennale, senza obbligo di preventiva ulteriore fase di inumazione.

(36) Il resto mortale derivante da estumulazione straordinaria, non mineralizzato, deve essere inumato ai sensi dell'art.86, 2° c. D.P.R.285/90, ovvero ricollocato nella stessa o altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro.

#### **Art.44 - COMPITI E CONTROLLI SU ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Comune/dall'Ente Gestore. Il Comune di Alpignano individua con apposito ordine di servizio a chi compete stabilire:

- se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, se si possa dar seguito alla raccolta delle ossa;
- se si tratta di "resti mortali" (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi), così come definito al DPR 254/2003.

La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dall'ASL è chiesta dal Responsabile della gestione del cimitero ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate dai regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.

L'estumulazione straordinaria per trasferimento del feretro ad altro Cimitero, sarà autorizzata dal responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia o necroforo comunale o dal caposquadra dell'ente Gestore, delegato del Responsabile del Servizio cimiteriale. Qualora non si constati la perfetta tenuta, il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica esterna.

#### **Art.45 - SCADENZA DI SEPOLTURE INDIVIDUALI.**

Qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dopo la data di scadenza del periodo di inumazione ordinaria (10 anni) ovvero di concessione (20/30/50 anni) e non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, anche agli effetti dell'art.8 (diritti, corrispettivi, tariffe) e 48 (esumazioni ed estumulazioni-rinvio al tariffario), il Comune/l'Ente Gestore procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione ordinaria e/o estumulazione ordinaria di cui agli artt. 39 e 42 e quanto a ciò conseguente, nonché di rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura. <sup>(37)</sup>

Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza dei familiari interessati.

#### **Art.46 - OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE – DESTINAZIONE RESTI OSSEI.**

Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione ordinaria, nel caso di mancata indicazione dei familiari aventi titolo alla loro destinazione, sono depositate per il periodo di 90 giorni presso i locali di servizio del cimitero, dopo di che si provvede all'avvio all'ossario comune ovvero alla cremazione, possibilità prevista nel successivo art.54.

Tuttavia possono anche essere raccolte in apposite cassette metalliche da destinare a sepoltura privata, previa domanda degli aventi diritto, ovvero, a domanda, cremate.

Gli aventi titolo, previa verifica da parte del personale del Comune/dell'Ente Gestore incaricato dell'esistenza delle possibilità tecniche, possono decidere di far deporre le cassette metalliche contenenti le ossa ovvero le urne contenenti le ceneri del defunto esumato o estumulato, oltrechè in cellette libere o già occupate, anche in un loculo, sia meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto.

Nel caso si procederà a quanto previsto al successivo art. 93 (tumulazioni plurime in loculo, possibilità di proroga della concessione per un limitato periodo di tempo) , limitatamente a coniuge o parenti entro il 3° grado, con la stipula di apposita **"appendice" contrattuale/di scrittura privata.**

Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un loculo già concesso, sia o meno presente un feretro), tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione dell'istanza di esumazione o estumulazione ed autorizzata la loro esecuzione.

L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura degli uffici comunali competenti il diritto alla sepoltura del *de cuius* nel luogo indicato.

Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione , rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

<sup>(37)</sup> vedi anche successivo art. 49: oggetti da recuperare

## Art.47 - TRATTAMENTO DEI “RESTI MORTALI”

Si definiscono “resti mortali” gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell’art.3 del DPR 254/03.

I “resti mortali” derivanti da *esumazione ordinaria*, secondo quanto richiesto dai familiari, possono:

- a. essere inumati purchè all’interno di contenitore di materiale degradabile, nello stesso o in altro campo ad inumazione;
- b. essere avviati a cremazione purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

I resti mortali derivanti da *estumulazione ordinaria* possono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a. permanere nello stesso tumulo (loculo/tomba di famiglia), qualora fosse previsto un rinnovo della concessione;
- b. essere trasferiti in altro tumulo;
- c. essere inumati, purchè all’interno di contenitore di materiale biodegradabile (38)
- d. essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, (39) previa asportazione dello zinco, salvo autorizzazione dell’impianto di cremazione che accolga anche casse contenenti tale materiale metallico). Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato. Le autorizzazioni alla cremazione di resti mortali non necessitano dell’acquisizione preventiva della documentazione stabilita al 4° comma dell’art.79 del DPR 285/90.

I resti mortali rinvenuti in occasione dell’esumazione/estumulazione ordinaria, nel caso di mancata indicazione dei familiari aventi titolo alla loro destinazione, sono depositati per il periodo di 90 giorni presso i locali di servizio del cimitero. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il *disinteresse* dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nella loro *cremazione*, con spese a carico del Comune e dispersione delle ceneri in cinerario comune.(40)

Potrebbe verificarsi il caso in cui l’ufficio Servizi Cimiteriali rinvenga nei Registri/scadenziari, la concessione temporanea (effettuata a “vivente”) di un manufatto a favore del defunto che si trovi in uno dei casi previsti al precedente art. 7 (persone sole ed in situazione di indigenza, prive di rete familiare/amicale ovvero disinteresse dei familiari). In questo caso l’Ente procederà alla cremazione ed alla dispersione in cinerario comune a proprie spese. Il Comune non è responsabile delle mancate notizie sull’esistenza di concessioni attive di loculi o cellette, in caso di disinteresse da parte degli aventi diritto, sui quali ricade l’onere della richiesta di tumulazione, tenendo anche presente quanto stabilito all’art.122 “cautele”.

**Informativa** sul trattamento prestabilito viene data sia all’ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione oltre che nell’ufficio Servizi Cimiteriali, insieme all’elenco di cui all’art.40 “avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie”.

L’informativa deve essere presente almeno un anno prima dell’inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nei *contratti di concessione* e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito di resti mortali allo scadere della concessione.

E’ consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell’immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, codificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (41)

(38) circolare MinSan. n. 10 del 31/7/1998

(39) vedi anche circ.Sefit 5273 del 13/4/2004

(40) E’ da tenere presente che il punto5. della Circ. n.10 del 31/7/1998 del Min.Sanità, prevede che la cremazione dei resti mortali è ammessa:

- quando il decesso sia avvenuto **dopo l’entrata in vigore del D.P.R.285/1990**, previa acquisizione dell’**assenso** del coniuge o chi per lui.. (art.74 e seg. C.C.)
- quando il Sindaco abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza con pubbliche affissioni del periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e del trattamento prestabilito per i resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione). Il disinteresse dei familiari è da valere come **assenso** al trattamento stesso
- Quando il decesso sia avvenuto **prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 285/90**, purchè **richiesta** dal coniuge o chi per lui...”

(41) circolare Min.San. n. 10 del 31/7/1998

#### **Art.48 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - RINVIO AL TARIFFARIO.**

Come precedentemente indicato all'art.8, le operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinaria e straordinaria, **sono onerose** ed è previsto il relativo corrispettivo nell'apposita Tariffa approvata dalla Giunta comunale. Tale Tariffa dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

La citata Tariffa potrà eventualmente prevedere particolari **riduzioni** a favore di familiari in caso di:

- ❖ più congiunti da esumare/estumulare nella medesima tornata di esumazioni/estumulazioni ordinarie

Non si applicherà la riduzione qualora l'esito dell'esumazione ordinaria sia resto mortale per il quale i familiari non acconsentano alla cremazione ma scelgano la re-inumazione nel medesimo campo (caso previsto al precedente art.47, 2° comma, punto a)

L'esumazione e l'estumulazione ordinaria sono operazioni gratuite, (oneri a carico del Comune), solo per i familiari appartenenti a famiglie bisognose o per defunti per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, a condizione che i resti vengano destinati all'ossario comune ovvero a cremazione.

#### **Art.49 - OGGETTI DA RECUPERARE**

I familiari che ritengono che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso al Comune/Ente Gestore.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nel corso dell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, vengono depositati nella cassetta per la raccolta insieme con le ossa, ovvero reinumati o ritumulati con i resti mortali, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dal Comune/dall'Ente Gestore per **UN ANNO**, trascorso il quale **sono alienati** destinando i proventi ad **opere di miglioria** del cimitero comunale.

Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni **consegnati**, conservata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può autorizzare il **reimpiego** di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti e affini entro il 2° grado, purchè, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere **assegnate gratuitamente** a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono **conservate** dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### **Art.50 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.**

I materiali e le opere installate su sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni, ad istanza o d'ufficio, alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune se non reclamate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i 90 giorni successivi l'esumazione o la scadenza delle concessioni.

Il Comune può impiegare tali materiali in opere di miglioramento generale del cimitero.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il concessionario ha l'obbligo, entro i 90 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione, di provvedere a proprie spese e nei modi previsti alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Entro lo stesso termine il concessionario o l'avente titolo per i posti inumatori comuni, deve provvedere a proprie spese alla messa in ripristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti da esso realizzate o modificate.

Per le sepolture private, anche individuali, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto dall'art.82 (manufatti e ornamenti delle sepolture), il Comune/l'Ente Gestore ha facoltà di rivalsa verso il concessionario delle spese a tale scopo sostenute.



## TITOLO VIII

### CREMAZIONE DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI DESTINAZIONE DELLE CENERI AFFIDAMENTO – DISPERSIONE.

#### Capo I° – Cremazione

##### **Art.51 – CREMAZIONE – SOGGETTO AUTORIZZATORE.**

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal **Sindaco** del Comune ove è avvenuto il decesso, e per esso dal **Responsabile di servizio**, ai sensi dell'art.79 del D.P.R. 285/90. (42)

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Sindaco (e per esso dal Responsabile di servizio) del luogo ove è sepolta la salma. (43)

##### **Art.52 – CREMAZIONE – MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'.**

La cremazione è autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.(44)In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata:

- **dal coniuge** (45) (nel qual caso esclude tutti gli altri)
- in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi (**unanimità**).<sup>(46)</sup>

La volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi di legge. (47) Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. (3°c. art.79 DPR 285/90)

Quanto sopra non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

---

(42) (art.2 L.R.P. 20/2007) (punto 14.2 circ. Min.San.24/1993) (artt. 107 E 109 T.U. 267/2000)

(43) (circ.24/93 punto 14.2)

(44) Testamento in tutte le sue forme: olografo, segreto, straniero. È necessaria la dichiarazione da parte del Notaio che il testamento è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 620 e 621 del C.C. e contiene disposizioni sulla cremazione. Per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine che su quel testamento sono state esperite tutte le formalità previste dalla legislazione in vigore nel Paese di cui sono cittadini. (art.24 L.218/95 diritto internazionale privato)

(45) vedi per coniuge in stato di separazione, dichiarazione di minore, dichiarazione di interdetto, ecc. il punto 14.2 dellacirc.24/93 del Min.Sanità L'individuazione delle persone titolari di questo "diritto personalissimo" non è suscettibile di surroghe o simili al punto che i familiari di grado successivo hanno titolo ad intervenire solo se manchino in modo assoluto quelli di grado anteriore; è tassativa e non derogabile né suscettibile di forme di rappresentanza o altre.

(46) Per i cittadini stranieri si applica l'art.20 della Legge 31/5/1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

(47) Poiché il coniuge o i parenti non esprimono un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione, trova applicazione il disposto dell'art.38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 (circ.Min.Int. 37/2004) - (dichiarazione autoprodotta in carta libera accompagnata da fotocopia di carta di identità) (non è possibile l'applicazione dell'art.4 del D.P.R.445: sostituzione per temporaneo impedimento)

## **Art.53 – CREMAZIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI E RESTI MORTALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE – AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione alla cremazione ed al trasporto:

- di parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori e superiori, parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) è rilasciata ai sensi del c.2 dell'art.3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e più precisamente dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- di resti mortali <sup>(48)</sup>
  - o quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990, previa acquisizione dell'**assenso** del coniuge, o, in mancanza, del parente più prossimo, secondo anche quanto stabilito §15 della Circ.Min.San.24/93;
  - o sempre se il decesso fosse avvenuto dopo la data suddetta, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo della loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione) il **disinteresse** è da valere come **assenso** al trattamento stesso.
  - o Quando il decesso sia avvenuto prima della data suddetta, la cremazione di resti mortali è consentita purchè venga **richiesta** dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. <sup>(49)</sup>

è rilasciata dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati. (c.5 art.3 D.P.R. 254/2003).

In attesa della normativa attuativa dell'art.8 della L.130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-stimolate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi. La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato da radionuclidi. Il comportamento in caso di resti mortali è analogo, laddove sia nota o si abbia il sospetto di presenza di stimolatore con radionuclidi. <sup>(50)</sup>

## **Art.54 – CREMAZIONE DI RESTI OSSEI.**

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano **consenzienti** i familiari.

Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco – il Responsabile del Servizio cimiteriale - a disporre per la cremazione. <sup>(51)</sup>

Queste dovranno essere collocate in una cassa di cartone rigido o in contenitore di legno, di dimensioni prossime a quelle di un feretro, per consentire l'introduzione nella bocca del forno crematorio. Le ceneri risultanti, contenute in apposita/e urna/e, verranno trasportate al Cimitero comunale ed inserite nel "cinerario comune", qualora individuato ovvero nell'ossario comune da cui sono state estratte, ovvero, dietro accordo, sversate nel cinerario comune del cimitero nel quale sussiste l'impianto di cremazione.

## **Art.55 – CONSEGNA E TRASPORTO DELLE CENERI – AUTORIZZAZIONI.**

Ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 285/90, la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari: <sup>(52)</sup>

- a. uno conservato dal responsabile del servizio cimiteriale (impianto di cremazione)
- b. uno da chi prende in consegna l'urna <sup>(53)</sup>
- c. uno deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del comune di destinazione delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi del 5° comma dell'art.80 del D.P.R. 285/90.

<sup>(48)</sup> E' consentita la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 (punto 5 Circ.Min.San 10/1998) (resti mortali: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decoro il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni),

<sup>(49)</sup> Circ.Min.San. 10 del 31/7/1998

<sup>(50)</sup> circ.SEFIT 1335 7/12/2007 – all.3 – I servizi funerary 1.8 pag. 46

<sup>(51)</sup> punto 6 circ.Min.Sanità n. 10/1998

<sup>(52)</sup> l'art.81 del D.P.R.285/1990 prevede che la consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari.

<sup>(53)</sup> "Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero di Alpignano in cui vengono custodite le ceneri."

L'urna contenente le ceneri, sarà essere consegnata sigillata all'affidatario, a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. Nel caso in cui non vi sia contestuale autorizzazione all'affidamento/dispersione, l'urna andrà consegnata senza indugio al cimitero comunale.

Nel caso di trasporto all'estero delle ceneri il responsabile del servizio cimiteriale rilascerà l'autorizzazione al trasporto su modello bilingue (italiano e francese) <sup>(54)</sup>, contenente:

- a. le generalità del defunto
- b. la data di morte
- c. la data di cremazione
- d. la destinazione.

#### **Art.56 – CARATTERISTICHE URNE CINERARIE**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione (quindi biodegradabile) deve essere di materiale solido e infrangibile, non degradabile, con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

#### **Art.57 – DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI.**

Le ceneri possono essere:

- disperse, ai sensi dell'art.3, comma 1, punto c) della legge 130/2001:
  - in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri (cd."giardino delle rimembranze", qualora previsto), ovvero nel cinerario comune ovvero nell'ossario comune;
  - in natura;
  - in aree private.

Le urne contenenti le ceneri possono essere conservate:  
mediante:<sup>(55)</sup>

- la tumulazione all'interno del cimitero (in tomba privata, loculo, celletta ossario, celletta cineraria) sia o meno presente una salma;
- l'interramento (inumazione) in aree avute in concessione nei cimiteri, qualora previste; (c.4 art.2 L.20/07) vedi prec.art.35
- l'affidamento ai familiari (collocate in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione, all'interno dell'abitazione) (vedi Artt. da 61 a 66)

---

<sup>(54)</sup> circ.Min.Sanità n. 24/1993

<sup>(55)</sup> Art.3 comma 1 punto e) Legge 130/2001

## Capo II° - norme comuni per affidamento e dispersione ceneri

### Art.58 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE – MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

La volontà del defunto in ordine all’affidamento e dispersione delle ceneri deve essere comprovata mediante:

- disposizione testamentaria,
- dichiarazione manifestata all’ufficiale dello Stato civile: (56)
- del Comune di decesso,
- del Comune di residenza (del defunto ovvero del dichiarante)

resa:

- dal coniuge,
- in difetto di questi,
- dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla **maggioranza** degli stessi. In questo caso essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. (57)
  - Nel caso in cui il/i dichiarante/dichiaranti come sopra specificati, manifestassero la propria volontà al pubblico ufficiale (Sindaco o Ufficiale dello Stato Civile) del proprio Comune di residenza, al di fuori della Regione Piemonte, la dichiarazione, trasmessa secondo le forme ammesse dalla legge, è accoglibile dall’Ufficiale dello Stato Civile di Alpignano se prestata nelle forme previste dalla Legge Regionale ivi vigente.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. (comma 5, art. 2 L.R.P. 20/2007)

### Art.59 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELLA VOLONTA’ DEL DEFUNTO.

Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto, ai sensi del comma 7, art. 2 L.R.Piem. 20/2007, è eseguita dalla seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero, in difetti di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b. dall’esecutore testamentario;
- c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d. dal tutore del minore o interdetto;
- e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale appositamente autorizzato dal Comune di Alpignano, e più precisamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali, anche se dipendente da Impresa privata che gestisce il cimitero, e ciò esclusivamente per la **dispersione in cimitero**, restando esclusa ogni ipotesi di dispersione in natura o affidamento dell’urna.

(56) presenza fisica di fronte all’U.S.C., non è applicabile la semplificazione di cui DPR 445/2000 (fax + fotocopia C.I.)  
(57) commi 5 e 8, art. 2 L.R.Piem. 20/2007

## **Art.60 – REGISTRO AFFIDAMENTI/DISPERSIONE CENERI**

A cura dell'ufficio preposto dal servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito registro, nel quale devono essere evidenziati:

- a. le generalità del defunto;
- b. le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c. il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri.

### **Capo III° - affidamento dell'urna cineraria**

## **Art.61 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dal **Comune di Alpignano (Sindaco** e per esso dal suo **delegato - Responsabile del servizio cimiteriale**) nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il **decesso**, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano **collocate le ceneri** al momento della richiesta. (58)

Nell'autorizzazione all'affidamento, ai sensi del 9° c. dell'art.2 della L.R.P. 20/2007 deve risultare:

- ❖ come è stata manifestata la volontà del defunto; (59)
- ❖ chi sia l'affidatario delle ceneri o la persona incaricata della dispersione (60).

L'affidamento è consentito anche per ceneri provenienti da cremazione di salma o di resti mortali avvenute a decorrere dal 11 dicembre 2007, data di entrata in vigore della L.R.P. 20/2007.

## **Art.62 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI.**

E' necessaria la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal "de cuius" per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi dell'art.59 precedente, nella quale dovranno essere indicati:

- ❖ dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- ❖ la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- ❖ il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- ❖ la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- ❖ la conoscenza delle norme regolamentari relative alla possibilità di controlli;
- ❖ la conoscenza delle norme legislative che prevedono il "permesso di trasporto" (art.55 2° c.) per urne cinerarie in caso di cambiamento di residenza (trasloco);
- ❖ la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- ❖ che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- ❖ l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione di residenza e quindi il trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

All'istanza dovrà essere allegata la "manifestazione di volontà" di cui al precedente art.58.

---

(58) Nel caso di affidamento dell'urna cineraria ai familiari, quando la conservazione dell'urna sia destinata ad avvenire nel territorio di altra Regione, troveranno applicazione, se qui vigenti, le disposizioni della legislazione regionale proprie del luogo in cui l'urna sia conservata. (i servizi funerari 1.2008 pag.38)

(59) cc.5 e 6 art.2 L.R.20/2007

(60) c.7 e 8 L.R.20/07

## **Art.63 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.**

L'urna cineraria, per quanto concerne le caratteristiche, deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:

- ❖ la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purchè con contenitore interno in zinco onde evitare fuoriuscite accidentali (infrangibilità) <sup>(61)</sup>
- ❖ la sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni;
- ❖ all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta.<sup>(62)</sup>

**Premesso che “le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocati, oltre che nei cimiteri o cappelle o templi appartenenti a enti morali, anche in colombari privati che abbiano destinazione stabile e che siano garantiti contro ogni profanazione”<sup>(63)</sup> si prescrive che il luogo di conservazione dell'urna cineraria debba:**

- essere realizzato **all'interno dell'abitazione**,
- costruito **in muratura** (nicchie, tabernacoli, ecc.) <sup>(64)</sup> oppure in **altro materiale idoneo** (legno, metallo, ecc.) purchè offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione (**infrangibile**).

L'affidatario è tenuto a **comunicare** al Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione. <sup>(65)</sup>

In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

## **Art.64 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – RINUNCIA.**

L'affidatario che intenda, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a conferire l'urna al cimitero comunale per la sua conservazione. In questo caso può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero. E' possibile anche il conferimento al cinerario comune.

Il Comune di Alpignano accoglierà istanze di tumulazione dell'urna ovvero di conferimento al cinerario comunale, per rinuncia, nel caso in cui il defunto fosse stato residente in vita ovvero quando fosse il rinunciante ad essere residente.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato l'affidamento.

L'ufficio procederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

## **Art.65 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – DECESSO DELL’AFFIDATARIO.**

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. L'ufficio dei servizi cimiteriali provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Nel caso in cui il defunto avesse manifestato la volontà per l'affidamento delle proprie ceneri alla famiglia, genericamente, i congiunti superstiti decideranno all'unanimità chi dovrà essere colui che, previa nuova istanza e autorizzazione, subentrerà nell'affidamento.

## **Art.66 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI – CONTROLLI.**

L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

<sup>(61)</sup> l'art.343 del T.U.L.S. 1265/1934 prevede che le urne cinerarie possano essere collocate in colombari privati con destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.

<sup>(62)</sup> la legge ordinaria (L.130/2001) prevede l'obbligo di sigillare l'urna e consentire l'identificazione del cadavere.

<sup>(63)</sup> art.343, 2° c., R.D. 1265/1934 T.U.L.S.

<sup>(64)</sup> qualora la disponibilità di un "colombaro privato" fosse la condizione per l'affidamento dell'urna cineraria, fermo restando che l'autorizzazione all'affidamento non costituisce, in sé, l'autorizzazione alla realizzazione di quest'ultimo, realizzazione soggetta ad altra e diversa normativa.

<sup>(65)</sup> 3° c. art.3 L.R.P. 20/2007

## Capo IV° - dispersione delle ceneri

### **Art.67 – DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTO AUTORIZZATORE.**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alpignano quando il decesso sia avvenuto sul territorio comunale<sup>(66)</sup>

Anche nel caso di richiesta di dispersione di ceneri già tumulate nel cimitero del Comune di Alpignano dopo l'entrata in vigore della L.R. 20/2007, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di stato civile del Comune di Alpignano.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano comunica l'autorizzazione alla dispersione al Sindaco del Comune della Regione Piemonte ove avviene la dispersione. <sup>(67)</sup>

### **Art.68 – DISPERSIONE DELLE CENERI PROVENIENTI DA CREMAZIONI AVVENUTE TRA IL 20/4/2001 E IL 30/10/2007.**

La dispersione è consentita per le ceneri derivanti da cremazione, a far data dall'entrata in vigore della legge n.130 del 30/3/2001, e più precisamente dal 20/4/2001.

Tra questa data e il 30/10/2007, giorno precedente l'entrata in vigore della L.R. 20/2007, la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, verificata attraverso **disposizione testamentaria**.

### **Art.69 – DISPERSIONE DELLE CENERI NEL COMUNE.**

Le parti del territorio comunale dove la dispersione è consentita <sup>(68)</sup> sono:

**a - aree pubbliche, individuate con apposito provvedimento della giunta Comunale;**

*purchè ad una distanza di almeno 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi:*

**c – aree private, con il consenso scritto dei proprietari,**

*purchè ad una distanza di almeno 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi:*

**d – all'interno del cimitero:**

- nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990, realizzato secondo le previsioni del P.R.C.;
- nell'area-campo di dispersione da destinarsi giardino del ricordo realizzato secondo le previsioni del P.R.C..

La dispersione in aree naturali pubbliche e private può avvenire mediante deposizione delle ceneri nel terreno (sversamento-interramento). L'urna potrà essere interrata solo se in materiale biodegradabile. <sup>(69)</sup>. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

### **Art.70 – DISPERSIONE DELLE CENERI – SOGGETTI: DIRITTI E DOVERI**

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al Art. 59 “Affidamento e dispersione delle ceneri – soggetti incaricati dell'esecuzione della volontà del defunto”. Non è prescritta la presenza di incaricato/delegato dei Servizi cimiteriali del Comune di Alpignano.

Oltre a quanto previsto al sopraccitato art.67, 3° comma, sull'obbligo per l'Ufficiale dello Stato Civile di Alpignano di comunicare all'altro Comune il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, **il soggetto incaricato della dispersione** è tenuto a comunicare al **Comune di destinazione**, con almeno 10 giorni di preavviso, **le modalità che adotterà per la dispersione delle ceneri** (in terra, in acqua)

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

<sup>(66)</sup> Art.2 Legge 130/2001

<sup>(67)</sup>c.10 art. 2 L.R.P. 20/2007 – Laddove la dispersione delle ceneri debba avvenire fuori dal territorio della regione Piemonte, non potranno applicarsi le specifiche disposizioni di legge regionale.

<sup>(68)</sup> Regione Piemonte, nota del 31/1/2008 prot.3776 “i Comuni disciplinano le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale, sentiti anche gli enti pubblici competenti alla cura del territorio, tra i quali, per esempio: Provincia, Comunità Montana, Comunità collinare, Autorità di bacino, ASL, ARPA, nonché eventuali altri enti specifici presenti sul territorio comunale”

#### **Art.71 – DISPERSIONE DELLE CENERI – CUSTODIA TEMPORANEA.**

In relazione al soggetto incaricato dell'esecuzione della volontà del defunto, nel periodo intercorrente tra la consegna dell'urna cineraria e la dispersione, le ceneri dovranno essere custodite:

- a. dietro autorizzazione temporanea all'affidamento, presso l'abitazione di residenza del soggetto incaricato della dispersione, se residente nel Comune di Alpignano, tenuto conto delle prescrizioni relative alla garanzia contro ogni profanazione,  
ovvero
- b. presso il cimitero comunale
- c. presso l'impianto di cremazione
- d. presso il cimitero comunale.

#### **Art.72 – DISPERSIONE DELLE CENERI – DIVIETI.**

La dispersione delle ceneri è vietata:

- nei **centri abitati** come definiti dal D.Lgs. 285/1992 (art.3, c.1, n.8). (70)
- al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri **luoghi chiusi**.

Al di fuori dei cimiteri è inoltre vietato **interrare l'urna** non di materiale biodegradabile. (71)

È vietata comunque la **dispersione in aria** (al vento).

E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun **compenso** o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgl. 18/8/2000 n.267.

#### **Art.73 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.**

E' necessaria la presentazione di un'**istanza** da parte del soggetto individuato in vita dal "de cuius" per effettuare la dispersione delle proprie ceneri (72) nella quale dovranno essere indicati:

- ❖ i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- ❖ la dichiarazione del luogo ove disperderà le ceneri, ai sensi dell'art.4 della L.R.P. n.20 del 31/10/2007;
- ❖ la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata;
- ❖ le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- ❖ l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (da allegare)
- ❖ l'obbligo di accertare quali siano le condizioni regolamentari (prescrizioni e/o limitazioni esistenti) che sovrintendono alla dispersione delle ceneri nel comune ove avverrà la dispersione.
- ❖ che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

#### **Art.74 – SMALTIMENTO DELL'URNA CINERARIA.**

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria può essere smaltita previa consegna al cimitero comunale, dietro versamento della Tariffa qualora prevista.

(70) Vedi deliberazione della giunta comunale n. 401 del 22/6/1993 "D.L. 30/4/1992 n.285 art.4 – delimitazione del centro abitato"

(71) comma 4 art. 2 L.R.P. 20/07. E' possibile, in linea generale, interrare l'urna con le ceneri, a condizione che questa sia realizzata in materiale non deperibile, in area cimiteriale (area in concessione) ma in questo caso si tratterà di "**inumazione**", non di dispersione.

(72) vedi art.59 – soggetti incaricati dell'esecuzione della volontà del defunto



## Capo V° Disposizioni diverse

### **Art.75 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE.**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, tenuto conto della volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art.3, c.1, lett.b) della L.130/2001, e su richiesta scritta dei familiari, viene realizzata nel cimitero, in apposito spazio, targa individuale che riporta i data anagrafici e la data di morte del defunto.<sup>(73)</sup>

La permanenza della targa avrà la durata di anni 15 e le spese per la realizzazione e posa saranno a carico dell'affidatario dell'urna, anche in caso di dispersione.

Inoltre, saranno consentite forme rituali di commemorazione **anche al momento della dispersione delle ceneri.**

\*\*\* \*\*

---

<sup>(73)</sup> art.7 della L.Reg. 20/2007

## TITOLO IX° DISCIPLINA DEI CIMITERI.

### Art.76 - ORARI.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco.

L'apertura e la chiusura dell'ingresso principale può avvenire anche attraverso sistemi automatici temporizzati muniti di apertura di sicurezza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.

Le giornate e l'orario di effettuazione delle sepolture e delle operazioni cimiteriali sono disciplinate dal Comune/dall'Ente Gestore, nonché l'accesso al cimitero fuori orario.

Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune e per esso all'ufficio Servizi Cimiteriali ovvero all'Ente Gestore, di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali.

I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nel cimitero sono definiti al successivo art. 112.

### Art.77 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO.

Nei cimiteri, di norma non si può che entrare a piedi.

Per comprovati motivi di salute o di handicap, il responsabile del Servizio Cimiteriale/l'Ente Gestore può concedere il **permesso** di ingresso a mezzo di veicoli, fissando anche, eventualmente, i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti.

E' consentito l'accesso a non vedenti accompagnati da cane guida.

Il pubblico è tenuto mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

### Art.78 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, ed in specie:

- **collocare o rimuovere** dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- gettare fiori appassiti o **rifiuti** fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- **portare fuori** dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- **calpestare**, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi, sedere sulle tombe o monumenti,
- camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
- svolgere azione d'accaparramento di lavori o servizi;
- **fotografare o filmare** qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione dell'Ente Gestore e fermo restando che per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali necessita altresì il preventivo assenso dei familiari interessati;
- eseguire **lavori** o **manutenzioni** all'interno dei cimiteri senza idoneo **permesso** dell'Ente Gestore e, per i manufatti privati, anche previa autorizzazione dei concessionari od aventi titolo, e comunque fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
- **disturbare** in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- assistere a vicino ad operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non autorizzati dall'Ente Gestore;
- effettuare attività di **vendita ambulante**, salvo espresse autorizzazioni;
- collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture. In caso contrario sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto; (vedi successivo art.81)

- **Installare mensole** o pensiline o simili sui **loculi** individuali. In caso contrario sono rimosse d'ufficio;
- **Collocare lumini a fiamma libera (illuminazione votiva) sui loculi;**
- Svolgere attività di **questua**, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto o similari, preventivamente autorizzati dal Comune/dall'Ente Gestore e **comunque nello spazio antistante l'area cimiteriale vera e propria;**
- Impiegare, quali portafiori per le tombe, di **barattoli** di recupero o simili;
- Abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro materiale non nella dotazione cimiteriale pubblica. In caso contrario sono rimossi destinati a rifiuto;
- Abbandonare dopo l'uso, fuori dalle collocazioni previste, gli annaffiatoi messi a disposizione dei visitatori;

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente.

I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò consegue.

#### **Art.79 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.**

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è **tenuto**:

- a mantenere un comportamento dignitosi nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è **vietato**:

- ❖ eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, salvo che non sia previsto in Capitolati tecnici, Convenzioni, o simili affidamenti ad imprese/Cooperative/Ditte incaricate;
- ❖ ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- ❖ segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- ❖ esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento;
- ❖ trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art.80 - RITI FUNEBRI.**

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio cimiteriale.

#### **Art.81 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Le corone floreali o similari, collocate sulle tombe in occasione del funerale, sono rimosse dal personale comunale e dell'Ente Gestore non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.

Sono altresì rimossi nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale od interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra o in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.

Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.

L'ingombro di alberelli ed arbusti, deve essere contenuto entro il perimetro geometrico delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.

Diversamente il Comune/l'Ente Gestore potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e messa a rifiuto, previo avviso da esporsi all'Albo Cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per

tempo provvedervi autonomamente, salvo il caso in cui il fatto non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel qual caso il Comune/l'Ente Gestore provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, sempre comunque libera da responsabilità di danneggiamento in corso di rimozione.

In Tariffa potrà essere previsto una somma/rimborso, da porre a carico dei familiari, anche forfetario, delle spese sostenute Comune per ripristinare le condizioni originarie con l'eliminazione dell'ostacolo.

#### **Art.82 - MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE**

Sulle sepolture (edicole, cripte, fosse comuni o a concessione, loculi, cellette cinerarie/ossario) possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritombe, epigrafi e similari, secondo quanto definito dal P.Regolatore cimiteriale ovvero, in attesa della sua adozione, secondo il progetto approvato, ovvero secondo eventuali prescrizioni qualora previste.

In caso di abuso, qualora la diffida formale alla rimozione non produca la rimessa in ripristino o la regolarizzazione a cura degli interessati, sono rimossi i monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori. (74)

Vi provvede l'ufficio tecnico comunale ovvero l'Impresa convenzionata o affidataria ovvero l'Ente Gestore, secondo la procedura di cui all'art.106, commi 3 e 4 (decadenza della concessione)

L'Ufficio tecnico comunale ovvero l'Impresa convenzionata/affidataria, ovvero l'Ente Gestore, conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libera dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati che per ritirarli sono preventivamente tenuti a rifondere il Comune/l'Ente Gestore stesso delle relative spese sostenute.

Trascorso invano tale periodo il Comune/l'ente Gestore ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto o recupero o alienazione.

Le epigrafi sono compilate in lingua italiana. Sono tuttavia autorizzate epigrafi anche altre lingue, purchè venga presentata apposita istanza all'ufficio Servizi Cimiteriali unitamente a traduzione in italiano.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire l'inalterabilità nel tempo.

#### **Art.83 - RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI.**

Sulla materia si applicano le norme previste:

- dal D.lgs. 3/4/2006 n.152 (in articolare la parte IV<sup>^</sup>) "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- dal D.P.R. 16/7/2003 n.254 "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31/7/2002 n.179" e s.m.i.

---

(<sup>1</sup>) L'onere della manutenzione spetta al concessionario, ai sensi del DPR 10/9/90 n.285 art.63

**TITOLO IX°**  
**CONCESSIONI CIMITERIALI E SEPOLTURE COMUNI.**

**Art.84 - CONCESSIONI CIMITERIALI - INDICAZIONI GENERALI.**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal P.R.Cim.:

- ❖ l'uso di aree libere
- ❖ manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso a titolo oneroso per la realizzazione, a spese di privati, enti o collettività, di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal P.R.Cim.

L'assegnazione avviene osservando come **criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.**

In entrambe le tipologie, con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, anche determinate dal P.R.Cim.

**Art. 85 – CONCESSIONI PERPETUE.**

1. Dalle concessioni perpetue non può provvedersi ad estumulare la salma, se non per il trasferimento in altra tumulazione, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90. Ogni richiesta in tal senso ha come conseguenza la decadenza della concessione per esaurimento della funzione per cui è sorta.

2. A far data dal 10/02/1976 è divenuta illecita ogni concessione cimiteriale a tempo indeterminato o perpetua. Eventuali concessioni perpetue concesse da tale data sono nulle di diritto.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 25 del DPGR 7/R 2012 della Regione Piemonte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.

4. Per sopperire alla carenza di loculi e cellette ossario/cinerarie e per uniformare al regime di temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni di loculi e cellette ossario/cinerarie perpetue, rilasciate anteriormente alla data del 10/02/1976, sono trasformate in concessioni a tempo determinato e scadenti trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'avente diritto. (76)

5. L'assegnazione o concessione di cui al comma precedente saranno revocate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Le relative estumulazioni di salma, di resti ossei o di ceneri compiute a seguito di revoca di cui al comma precedente sono effettuate d'ufficio dal Comune – ufficio Servizi Cimiteriali con spesa a carico del Comune. Tutte le operazioni successive all'estumulazione e/o i trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

7. Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario.

8. Il Comune – ufficio Servizi Cimiteriali, fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo Comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò sarà data anche mediante affissione per 90 giorni di avviso all'Albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

9. Eventuali variazioni del programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

10. Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario o aventi titolo.

11. La revoca non è soggetta ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

12. La revoca comporta la perdita della somma pagata per la concessione.».

–

---

(76) art. 93 D.P.R. 21/10/1975 N. 803

## **Art.86 – CONCESSIONI CIMITERIALI – DIVIETI ED OBBLIGHI.**

### **1 - DIVIETI.**

- a. La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune, per il tramite dell'Ente Gestore.
- b. Le sepolture od aree date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o speculazione.

### **2 - OBBLIGHI:**

- a. Entro un mese dalla tumulazione il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'iscrizione sulla lastra delle generalità.
- b. Qualora il loculo ospiti una salma e eventuali resti o ceneri, l'iscrizione sulla lastra di chiusura deve riferirsi tutti i defunti tumulati.
- c. la sepoltura privata deve essere occupata dalla salma/cadavere per cui fu richiesta entro 60 giorni dal decesso. (77)

## **Art. 87 - IMPOSSIBILITA' DI OTTENERE DIVERSE CONCESSIONI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI MANUFATTI PER TRASLAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO – ECCEZIONI.**

1. Se per un defunto è già stato assegnato in concessione temporanea un loculo o una celletta ossario o cineraria, non è più assegnabile in concessione un secondo loculo e/o celletta, nemmeno rinunciando al primo. Pertanto è vietata la traslazione da loculo a loculo all'interno del cimitero.

2. Eccezioni a tale principio si avranno per:

- il coniuge, genitore o figlio con gravi e documentati handicap motori, impossibilitato a raggiungere il loculo/celletta del congiunto per la sua disagiata collocazione,
- il coniuge defunto (78).

3. Il diritto si esplica nella possibilità di ottenere in concessione un manufatto collocato in altra spazio cimiteriale, ove disponibile, rinunciando al precedente senza rimborso, dietro pagamento della nuova tariffa, stipula di nuovo contratto di concessione con spese relative, restando comunque ancora tutte a carico del richiedente le spese di estumulazione straordinaria, verifica del feretro, spese di tumulazione nella nuova destinazione.».

## **Art.88 - CONCESSIONI CIMITERIALI - DURATA E RINNOVO.**

La durata delle concessioni è la seguente:

- ❖ **99 anni** per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo, qualora previsto dal P.R.Cim.; in questo caso rinnovabili ad istanza dell'avente titolo, versamento del corrispettivo indicato in tariffa e stipula nuovo contratto di concessione e relative spese.
- ❖ **30 anni** per le sepolture private in manufatti costruiti dal Comune: **loculi: senza possibilità di rinnovo**, con l'eccezione data da un rinnovo parziale, limitatamente ai loculi e per gli anni necessari a raggiungere i 20 anni previsti dalla normativa, quando il manufatto è stato concesso a vivente, qualora previsto, subordinatamente al pagamento del canone di cui all'apposita Tariffa, ovvero nel caso previsto all'art.93 (tumulazioni plurime)
- ❖ **20 anni per le cellette ossario/cinerarie: salvo rinnovo**, qualora previsto dal P.R.cim., in questo caso rinnovabili ad istanza dall'avente titolo, con versamento del corrispettivo indicato in Tariffa e stipula nuovo contratto di concessione e versamento delle relative spese.
- ❖ **30 anni per le inumazioni**, senza possibilità di rinnovo, con l'eccezione data da un rinnovo parziale, limitatamente agli anni necessari a garantire i 10 anni di inumazione ordinaria della
- ❖ salma, quando l'area è stata concessa a vivente, qualora previsto, subordinatamente al pagamento
- ❖ del canone di cui all'apposita Tariffa. (79)

---

(77) vedi art. 106 - decadenza concessione

(78) possibilità di traslare un defunto già tumulato, in un loculo contiguo al coniuge appena tumulato – esclusa la possibilità di prenotazione a vivente, se non deliberata con apposito provvedimento come stabilito all'art.90

(79) l'articolo è coordinato con quanto previsto all'art. 46 "operazioni conseguenti operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie – destinazione resti" e all'art.93 "tumulazioni plurime"

### **Art.89 - CONCESSIONI CIMITERIALI - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO INUMATORIO PRIVATO O IN MANUFATTI IN CONCESSIONE.**

L'assegnazione di fossa in campo inumatorio privato (in concessione) avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

La concessione di area novantanovenale o spazio individuale di tumulazione in loculo o celletta avviene su istanza:

- ❖ per ordine progressivo,
- ❖ su specifica individuazione in planimetria, a richiesta dei familiari, se ed in quanto disponibile,

secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale ovvero determinato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, (80) con il provvedimento che dispone la messa a disposizione del pubblico delle aree o del blocco loculi/cellette.

### **Art.90 - CONCESSIONI CIMITERIALI – AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE.**

La sepoltura individuale è concedibile sempre, in presenza di salma, resti o ceneri, di defunto:

- a. residente
- b. non residente in vita nel comune, ma nato in esso;
- c. già residente in Alpignano per almeno 20 anni;
- d. che abbia il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero comunale;
- e. che abbia il coniuge o parenti entro il 2° grado residenti nel comune di Alpignano;
- f. al momento della morte ricoverato presso case di riposo, istituti per lungodegenti, ospizi per anziani o invalidi in altri Comuni, semprechè abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune di Alpignano all'atto del ricovero, qualora il ricovero abbia comportato la cancellazione anagrafica da questo Comune.

La Giunta comunale procederà con apposito atto deliberativo, sulla base della disponibilità del momento, ad estendere l'eventuale possibilità di concessione di manufatti a persona "vivente", normandone altresì tutte le ulteriori condizioni, quali: residenza, eventuali requisiti previsti ai precedenti punti b), c), d) e) ed f), coniuge o grado di parentela, età minima.

### **Art.91 - CONCESSIONI CIMITERIALI – TARIFFE, RATEIZZAZIONI.**

La Tariffa di concessione sono stabilite dalla Giunta comunale, così come indicato al precedente art.12.

Nel prezzo della concessione sono compresi la lastra di marmo di chiusura ed i ganci di tenuta. Non sono compresi il vasetto portafiori, la lampada votiva, la cornice per l'eventuale applicazione della foto ceramica, l'iscrizione/epigrafe.

Come previsto all'art.12, in casi eccezionali, debitamente documentati, potrà essere concessa una **rateazione** mensile/bimestrale/trimestrale, con un massimo di quattro rate, da corrispondersi interamente nell'arco di un esercizio finanziario, per motivi contabili, con applicazione degli interessi legali.

### **ART.92 – CONCESSIONI CIMITERIALI – MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE - PRENOTAZIONE.**

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una percentuale, da stabilirsi con apposito atto deliberativo della Giunta comunale, del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi motivo la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

---

(80) la discriminante è che siano approvate particolari Tariffe di concessione o si faccia riferimento al Tariffario in vigore.

### **Art.93 - TUMULAZIONI PLURIME IN LOCULO – POSSIBILITA' DI PROROGA DELLA CONCESSIONE PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO.**

Ove vi fosse posto, le urne cinerarie o le cassetine ossario potranno essere collocate nella stessa nicchia/tumulo ove è (o sarà) presente altra urna/feretro perché già concesso, **limitatamente a coniuge o parenti entro il 3° grado**. Conseguentemente sarà eventualmente autorizzata una PROROGA della concessione (attraverso la stipula di "appendice contrattuale") per il periodo di tempo necessario affinché vengano raggiunti i 20 anni di tumulazione del defunto (feretro) e pagamento del relativo corrispettivo.<sup>(81)</sup>

Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

Ai fini del presente regolamento sono comunque considerate sepolture individuali.

### **Art.94 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE – JUS SEPULCRI**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR. 285/90 la famiglia del concessionario è a intendersi composta:

- ❖ dal coniuge,
- ❖ dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado,
- ❖ dai parenti in linea collaterale in 2° grado, (fratelli, sorelle)
- ❖ agli affini in linea retta in 1° grado (suoceri, generi, nuore)

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e nelle ipotesi di "convivenza" e di "particolare benemeranza", previste dall'art.93 del D.P.R.285/90, con il **concessionario**, la sepoltura deve essere autorizzata con **dichiarazione unica** comprendente tutti i nominativi, sino al raggiungimento della capienza del sepolcro, ovvero, in caso contrario, **di volta in volta**, dal titolare della concessione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le semplificazioni previste dal D.P.R.445/2000, da presentare all'ufficio dei Servizi cimiteriali a cui compete il nulla osta alla tumulazione.

### **Art.95 - CONCESSIONI CIMITERIALI – CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Ogni concessione a terzi del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da cui risultino:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza e le modalità per eventuali proroghe e/o rinnovi;
- il concessionario o nel caso di enti o similari il legale rappresentante pro-tempore;
- nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

Il Comune, tramite l'Ufficio Servizi Cimiteriali, cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

La titolarità della concessione **NON** può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.

In linea di principio, dopo la stipula del contratto di concessione, non è possibile tumulare nel manufatto un defunto con generalità difformi da quelle contenute nell'atto di concessione. Eventuali eccezioni saranno valutate di volta i volta dal Responsabile dei servizi cimiteriali sulla base dei seguenti criteri:

- modifiche richieste dopo la protocollazione dell'istanza (prenotazione) ma prima della stipula dell'atto;
- modifica delle generalità dell'avente diritto nell'atto quando la concessione venne effettuata a "vivente".

(81) (vedi anche art.46 "operazioni conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie – destinazione resti")



A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nei *contratti di concessione* e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione. (82)

#### **Art.96 - DECORRENZA DELLE CONCESSIONI.**

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di stipula dell'atto.

#### **Art.97 – SUBENTRI.**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenute a darne comunicazione al Comune – ufficio Servizi cimiteriali - ovvero all'Ente Gestore, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.(83) Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge. (84)

Il richiedente deve **dichiarare** d'essere in possesso del requisito necessario, che **nulla osta** da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano, tenendo presente quanto normato successivamente all'art.122 – cautele.

Il subentrante sarà autorizzato ad aggiornare la “denominazione” apposta sulla tomba.

Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.

In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione può avvenire d'ufficio, in funzione delle informazioni note, con successiva comunicazione della variazione all'interessato o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

#### **Art.98 - DIVISIONI, SUBENTRI**

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso

---

(82) come previsto all'art. 47 – trattamento previsto per i resti mortali

(83) il testamento influisce sullo “jus Sepulcri” (restringimento/allargamento) solo se lo dispone precisamente. Con il testamento, se non altrimenti disposto, è trasmesso il diritto alla tumulazione dei soli eredi. (vedi sent.Mussino M.)

(84) vedi anche art. 94 – uso delle sepolture – jus sepulcri: dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, (fratelli, sorelle, nipoti, nonni), agli affini in linea retta in 1° grado (suoceri, generi, nuore)

## **Art.99 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI.**

I soggetti che intendono realizzare opere/manufatti, anche in reparti speciali o su aree o sepolture private, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto all'Area Tecnica ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal P.R.Cim.

Fino all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale:

- A. i progetti sono presentati entro **12 mesi** dalla data di assegnazione della sepoltura o area,
- B. l'esecuzione delle opere è compiuta entro **24 mesi** consecutivi dalla data di autorizzazione del progetto,

fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su fosse od aree inumatorie, decorre comunque non prima che siano trascorsi 6 mesi dal seppellimento della salma, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno. (85)

Potrà essere eventualmente concessa una proroga per il periodo massimo di 12 mesi, da parte del Responsabile del Servizio cimiteriale, su istanza del concessionario e dichiarazione delle motivazioni per cui viene richiesta.

E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.

Sono altresì fatte salve le interruzioni dei lavori eventualmente dovute a temporanee chiusure dei cimiteri o loro ambiti di cui all'art. 112.

La valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive, di dimensionamento degli spazi è a carico dell' Area Territorio del Comune di Alpignano, per quanto di competenza, sulla base delle indicazioni fornite dal DPR285/90 e circ.M.S. n°24/2003. Tali procedimenti NON sono sottoposti a parere preventivo dell'AUSL. (delib.C.C. n°90/2002)

Per poter dare inizio ai lavori, il Concessionario deve previamente richiedere il "permesso a costruire" al Comune – ufficio appositamente incaricato, dell'Area Territorio – avendo cura di specificare nella relativa istanza:

- l'impresa alla quale ha affidato l'esecuzione dei lavori;
- il tempo presumibile di esecuzione;
- l'impegno a far eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, osservando le prescrizioni del presente regolamento e quelle particolari contenute nell'atto di concessione;
- l'impegno, qualora l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica dovesse accordare l'autorizzazione a svolgere i lavori al di fuori dell'orario di apertura del cimitero, a garantire che gli accessi restino chiusi al pubblico.

La Giunta Comunale stabilisce in apposito provvedimento deliberativo:

- se all'istanza debba essere allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori nonché il valore del massimale.
- Se le imprese private incaricate per lavori in ambito cimiteriale debbano versare una cauzione, e per quale importo, a garanzia nei confronti del Comune e degli altri privati.

Eventuali irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori vengono contestate dall'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica, al concessionario, il quale è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'impresa esecutrice, garantendo che questa si attenga alle prescrizioni.

In caso di violazioni gravi, o di mancato o tardivo ripristino delle condizioni prescritte previa diffida a provvedervi, l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica, si riserva l'incameramento della cauzione, previa relazione e successiva deliberazione della giunta comunale. E' consentito ad un'impresa di eseguire contemporaneamente più lavori.

(85) vedi anche precedente art. 36."

## **Art.100 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SEPOLTURE .**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari od aventi titolo, per le parti a loro costruite od installate, nonché secondo quanto indicato nell'atto di concessione, viste anche le indicazioni del P.R.Cim.

Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli Enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza od igiene.

Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente comunicate all'apposito ufficio dell'Area Tecnica.

Alla comunicazione indirizzata all'Area tecnica, dovrà essere eventualmente allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario e dall'impresa esecutrice dei lavori, secondo le prescrizioni eventualmente previste in apposito provvedimento della Giunta comunale, in conformità a quanto già previsto al precedente art.99.

In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle operazioni di tumulazione, nonché la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.

Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sulla stessa tomba.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra le concessioni, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari possono essere tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, da prevedersi in Tariffa.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

Il Comune di Alpignano può consentire che per le concessioni soggette eventualmente a canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione

## **Art.101 - RISTRUTTURAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA SU CONCESSIONI PERPETUE.**

Nel caso di ristrutturazione di tombe di famiglia costruite su aree date in concessione perpetua, può essere autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o abbattimento con costruzione di nuova tomba, con i seguenti vincoli:

- non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla Legge sulla conservazione di opere d'arte;
- garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero di posti sufficiente a seppellire le salme contenute in quella vecchia;
- può essere effettuata una sopraelevazione che non ecceda in misura quella consentita dal P.R.Cim., o in assenza, che non alteri significativamente la zona in cui si prova;

Nel caso di più concessionari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti i predetti.

Devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma.

L'intero procedimento è verificato, autorizzato, ed i controlli successivi sono di competenza di apposito ufficio individuato all'Area Territorio.

## **Art.102 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBE PRIVATE COSTRUITE SU AREE IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE.**

Il periodo di utilizzo delle tombe private a titolo provvisorio non potrà superare il periodo di 36 mesi, prorogato eventualmente su motivata richiesta, anche con le prescrizioni necessarie.

Il Comune/l'Ente Gestore, valutate particolari situazioni contingenti e non prevedibili, può autorizzare l'utilizzo di tali tombe, anche in deroga a quanto previsto, per mezzo di specifica disposizione.

## **Art.103 - RINUNCIA CONCESSIONE.** (Modificato lettera A e B con delibera consiliare 26/2010)

“A” - In caso di rinuncia di un manufatto cimiteriale (loculo/celletta), concesso sia a tempo determinato che perpetuo per sepoltura individuale, non spetterà al concessionario, o avente diritto, alcun rimborso.

Un manufatto cimiteriale, se occupato, si intenderà automaticamente rinunciato dal concessionario, o avente diritto, nel momento in cui verrà presentata istanza di estumulazione ed il Comune ne rientrerà nella piena disponibilità a far data dall'istanza.

Per la rinuncia di un manufatto cimiteriale (loculo/celletta) mai occupato il concessionario, o avente diritto, dovrà presentare istanza scritta all'Ufficio Servizi Cimiteriali; il Comune rientrerà nella piena disponibilità del manufatto a far data dall'istanza.

**“B”** – Il Comune e per esso il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o l'Ente Gestore, accetterà la rinuncia a concessione di area novantanovenale, su istanza scritta del concessionario o avente diritto, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario o avente diritto non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- sull'area concessa insiste un manufatto interamente costruito libero da salme/resti/ceneri;

In questo caso il Comune valuterà la possibilità di concedere, su richiesta del concessionario o avente diritto, un indennizzo su valutazione di congruità dell'Ufficio Area Territorio, in rapporto allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

Le aree rinunciate rientreranno, nello stato di fatto, nella disponibilità del Comune e saranno disponibili per concessioni ad altri richiedenti.

Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi, salvo che preesistenti atti di concessione, caso per caso, non dispongano diversamente.

### **C - DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

Il Comune – e per esso il responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali o l'Ente Gestore, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree novantanovenali, salvo i casi di decadenza, quando:

- ❖ il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- ❖ il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno inero o frazione superiore a 6 mesi, di residua durata;
- per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'apposito ufficio individuato nell'Area Territorio, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Il rimborso non sarà dovuto qualora inferiore alla somma di € 25,00 da incrementarsi di € 2,60 all'inizio di ogni nuovo anno solare, a partire dalla data di esecutività del presente Regolamento.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante, salvo situazioni particolari relative a cittadini illustri o benemeriti.

Dopo la rinuncia, le aree o manufatti per sepoltura privata sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune/dell'Ente Gestore le opere dallo stesso ritenute necessarie (i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi concessori cimiteriali).

Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi, salvo che preesistenti atti di concessione, caso per caso, non dispongano diversamente.

### **Art.104 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.**

1. E' possibile per il Comune ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale, e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo

gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o, nel caso di area, per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento salme o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito del cimitero comunale.

3. Le relative traslazioni di salma sono compiute d'ufficio dal Comune – ufficio Servizi Cimiteriali/dall'Ente Gestore con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

4. Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario.

5. Il Comune – ufficio Servizi Cimiteriali, fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo Comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò sarà anche data mediante affissione per 90 giorni di avviso all'Albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

6. Eventuali variazioni del programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

7. Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario o aventi titolo.

8. La revoca non è soggetta ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

9. La revoca comporta la perdita della somma pagata per la concessione.

#### **Art.105 - ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA.**

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura

In tale ipotesi, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune – con determinazione del Direttore dell'Area responsabile del settore cimiteriale – provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art.106 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al punto c. dell'art.86, la sepoltura privata non sia stata occupata dalla salma/cadavere per cui fu richiesta entro 60 giorni dal decesso; <sup>(86)</sup>
- b. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d. Quando, per inosservanza dei tempi di cui all'art. 99, 2° comma, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- e. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall'art.100;
- f. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g. Quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
- h. Quando la salma temporaneamente posta in tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti

- a) mancata occupazione
- d) inosservanza termini costruzione
- e) incuria o estinzione famiglia o mancata manutenzione
- f) gravi inadempienze
- g) utilizzo improprio
- h) mancata traslazione

avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, anche per il tramite dell'Ente Gestore ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto o irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo cimiteriale per almeno 90 giorni.

---

(86) fatto salvo il caso previsto all'art. 38, ultimo comma: tumulazione provvisorie di salme, destinate a tumulazione definitiva in manufatti in corso di costruzione

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del direttore Area; dalla data di esecutività della determinazione il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune ovvero dell'Ente Gestore le opere di rimessa in ripristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie.

In quest'ultima eventualità, i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi concessori cimiteriali da questa riscossi per conto del Comune.

La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

**La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.**

#### **Art.107 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.**

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con l'eccezione di cui all'art. 110 ove è previsto che le salme, resti, ossa, ceneri, rimangano per un tempo determinato nell'originaria collocazione.

#### **Art.108 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE – RINNOVI.**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero.

La concessione di *spazio sepolcrale individuale (loculo, celletta/ossarietto)* viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, o ossa o ceneri, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione. In tal caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art.103

La concessione di **aree o manufatti per sepolture familiari o di collettività** può essere eventualmente rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso, come previsto al precedente art.88.

Nei casi eventualmente previsti, il rinnovo:

- deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui comunque decorre.
- Può essere accolto anche anticipatamente rispetto alla scadenza.

In tal caso il corrispettivo concessorio è determinato dal Comune/dall'Ente Gestore secondo le prescrizioni del P.R.Cim. ovvero secondo apposita Tariffa.

#### **Art.109 - CRITERI PER LA RI-CONCESSIONE DI AREE CIMENTERIALI DERIVANTI DA DICHIARAZIONI DI DECADENZA O ESTINZIONE.**

##### **1°)-Stima del valore del manufatto eventualmente esistente sull'area**

L'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica, procederà ad una valutazione della possibilità di ristrutturazione della tomba.

Nel caso in cui la tomba sia considerata "ristrutturabile" l'ufficio suddetto o l'eventuale altro ufficio incaricato della gestione del patrimonio immobiliare comunale, procederà ad una valutazione del valore del manufatto.

Al fine di rendere la stima quanto più aderente al valore reale dell'opera dovranno essere introdotti dei coefficienti di "fruibilità" della tomba ed in particolare la tipologia dell'edificio ed il numero delle sepolture fruibili, lo stato manutentivo e le caratteristiche artistiche ed architettoniche.

Qualora le tombe di famiglia siano state edificate e/o decorate con modalità che le rendano particolarmente pregevoli sotto il profilo architettonico-artistico andranno tutelate tenendo presente la normativa in materia di beni culturali.

##### **2°)-Canone di concessione**

La successiva riconcessione potrà quindi avvenire per:

- ❖ l'area sulla quale il Comune abbia già provveduto a sua spese all'abbattimento del manufatto. In tal caso si applicherà la tariffa prevista;
- ❖ l'area più la costruzione. In tal caso di applicherà la tariffa prevista per la concessione di aree, eventualmente maggiorata dell'importo derivante dalla stima del valore dell'opera medesima.

### **3°)-Modalità di presentazione delle domande di concessione di aree derivanti da pronuncia di decadenza**

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, dopo il provvedimento che stabilisce se l'area debba essere ri-concessa libera da manufatto (abbattimento a cura del Comune) ovvero se debba essere ri-concessa l'area più il manufatto recuperabile ovvero con abbattimento a cura del nuovo concessionario, con l'assegnazione del relativo valore, procederà ad informare la cittadinanza tramite manifesti, stabilendo un inizio ed un termine temporale per la presentazione delle domande. Alle domande presentate verrà applicato come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

#### **Art.110 - VINCOLI SU RI-CONCESSIONE DI TOMBE ESISTENTI**

Qualora venga concessa una sepoltura di famiglia già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea (rientrata pertanto in disponibilità al Comune da provvedimento di decadenza o estinzione), e nell'eventualità che il Comune non abbia provveduto a liberarla dalle salme o resti ivi precedentemente tumulati, ovvero qualora siano state accolte riserve da parte dei precedenti concessionari sul mantenimento dei resti nel luogo di tumulazione originario, il nuovo concessionario

- ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette e nell'ossario della sepoltura stessa
- ha l'obbligo di conservarle per tutto il tempo della concessione in atto a suo favore
- ha l'obbligo di ricordare in modo visibile decoroso, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del precedente concessionario e delle persone ivi inumate.

## **TITOLO XI°**

### **LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI.**

#### **Art.111 – IMPRESE PRIVATE .**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'ufficio comunale che ha responsabilità in materia di edilizia privata regola altresì i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori.

Per i lavori o servizi resi all'interno del cimitero, i soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonché dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

Come già previsto all'art. 99 "Costruzione dell'opera-termini", secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dall'Amministrazione comunale.

E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.79 in quanto compatibili. (obblighi e divieti per il personale dei cimiteri).

#### **Art.112 - MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI, ORARIO DI LAVORO.**

Il Comune – e per esso l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica - disciplina l'accesso e l'uso all'interno dei cimiteri di materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi.

Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dall'ufficio comunale/dall'Ente Gestore, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

E' fatto divieto di lasciare o abbandonare nel cimitero, materiali, attrezzature e rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.

Durante o svolgimento di lavori o servizi deve essere tenuta la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia. E' pertanto vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Può essere ordinato dall'ufficio comunale o dall'Ente Gestore il trasferimento dei materiali, attrezzature ed altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero, se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.

E' vietato attivare nel cimitero comunale laboratori di sgrossamento dei materiali.

In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei defunti l'Ente Gestore od l'ufficio comunale appositamente individuato nell'area tecnica può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e l'installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.

Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.

Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico o in cui sia comunque richiesto dagli Enti o uffici comunali preposti, l'Ente Gestore o l'ufficio comunale appositamente individuato nell'Area Tecnica può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.

L'orario di lavoro per le Imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico competente.

#### **Art.113 - LAVORI DI PRIVATI NEL CIMITERO CON PRODUZIONE DI INERTI.**

Se il Comune non stabilisce di utilizzare gli inerti in cimitero, questi vanno a recupero o smaltiti, a cura e spese dei produttori del rifiuto.

La prescrizione ed il controllo sono a cura dell'ufficio Ambiente del Comune..

#### **Art.114 – FIORAI, IMPRESE FLORO-VIVAISTICHE E ARTIGIANI DEL SETTORE.**

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone, con apposito provvedimento, in merito all'orario ed alle modalità di ingresso dei Fiorai e/o del personale delle Imprese del settore, con particolare riferimento ai giorni antecedenti le festività di Ognissanti e la Ricorrenza dei Defunti.

#### **Art.115 - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI – FUNZIONI.**

Le imprese funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune o all'ente concessionario, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso gli enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto salme in o da altri Comuni.

#### **Art.116 - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI – DIVIETI.**

E' fatto divieto alle Imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.



## **TITOLO XII° RESPONSABILITA' OPERATIVE.**

### **Art.117 - ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEI FERETRI E CONTROLLO DEI CARRI FUNEBRI E RIMESSE.**

Le Imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di P.S., di cui al R.D. 18/6/1931 n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari, e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/90 n. 285. I locali adibiti a rimessa di carri funebri potranno essere utilizzati senza l'acquisizione del parere sanitario. (vedi delib.C.C.90/2002) <sup>(87)</sup>

La certificazione di idoneità del feretro di cui agli artt.18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990, previste al punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n.24, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), firmata dal Titolare dell'I.O.F.

Prima dell'immissione sul mercato delle casse, le Ditte costruttrici delle stesse, dovranno attestarne la conformità ai requisiti essenziali di cui all'art.30 del D.P.R.285/1990, mediante il rilascio per ogni singolo pezzo, di apposita certificazione. Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore apposita marcatura riportante la partita, la numerazione progressiva e la dicitura "conforme all'art.30 del D.P.R. 285/1990".

Le Imprese funebri verificheranno l'esistenza della certificazione predetta e della marcatura per ogni singolo pezzo da loro acquistato e, qualora mancanti, provvederanno per ogni singolo feretro, a verificarne la conformità secondo quanto disposto dall'art.30 del D.P.R.285/90. <sup>(88)</sup>

In ogni caso, in relazione a possibili diverse regolamentazioni regionali, le Imprese che effettuano attività fuori Regione, potranno richiedere la predetta certificazione all'ASL.

### **Art.118 - PROCEDURE DI PROFILASSI DA ADOTTARE DURANTE LE OPERAZIONI CIMITERIALI DA PARTE DEL PERSONALE.**

Particolare attenzione deve essere prestata alla:

- ❖ pulizia dei luoghi di lavoro, disinfezione costante del pavimento e delle pareti della camera mortuaria;
- ❖ pulizia strumenti di lavoro (pale, saldatori, forbici, roncole per tagliare il metallo, rulli o carrelli)
- ❖ pulizia celle frigorifere;
- ❖ igienizzazione e/o disinfezione delle celle murarie a seguito di operazione di estumulazione straordinaria;
- ❖ conservazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la disinfezione;
- ❖ usare dispositivi di protezione individuale adeguati: pulizia e disinfezione preliminare: pulizia e disinfezione accurata delle mani, viso, altre parti esposte, oltre a pulizia e disinfezione di attrezzature quali: stivali, occhiali, guanti in gomma, grembiuli, maschere facciali, in locali igienici adeguati.

Le operazioni saranno effettuate dall'Ente Gestore ovvero, qualora i servizi fossero svolti in economia – dall'ufficio servizi cimiteriali attraverso appositi incarichi ovvero attraverso il personale ausiliario assegnato al settore Manutenzioni dell'Area Tecnica comunale.

---

(87) vedi anche Art. 19 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI.

Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nonché esercitare l'attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'art.115 del T.U. di P.S. R.D. 18/6/31 n.773.

Le rimesse di autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. 10/9/90 n.285.

(88) Legge regionale n.15 del 25/6/2008 "Abrogazione leggi e semplificazione delle procedure".

### **Art.119 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.**

Si applicano le norme legislative in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art.120 - OPERAZIONI DI RISANAMENTO TOMBE INTERESSATE DA FENOMENI DI PARTICOLARE PERICOLOSITA' PER LA SALUTE PUBBLICA.**

Quando L'Ente Gestore ovvero il Comune, sia chiamato ad interventi volti a tutelare la salute pubblica e lo stesso decoro dei cimiteri e più precisamente nel caso di loculo (anche in tomba privata) interessato da fenomeni percolativi, il Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e gli comunica la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima, nei caso di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario. (89) Per queste operazioni il concessionario potrà avvalersi della prestazione d'opera di apposita Impresa incaricata.

Qualora la mancata impermeabilità derivi da una concausa, il Comune provvederà a tutte quelle operazioni che possano garantire la sanificazione e l'impermeabilizzazione esterna della struttura comune (blocco loculi), escluse quindi le tombe private.

(89) I servizi funerari – 1.2008 – pag.46

## **TITOLO XIII° SANZIONI E CAUTELE.**

### **Art.121 - SANZIONI.**

La violazione delle disposizioni comunali, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. (90)

### **Art.122 - CAUTELE E RESPONSABILITA'.**

Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e con il loro previo consenso.

Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti. (91)

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

Per le vertenze in materia nella misura in cui siano rese note, l'Amministrazione si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

### **Art.123 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA (o CIMITERIALE)**

Ai sensi dell'art.107, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale. su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio Cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Territorio per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti), dell'Area Edilità, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla Legge e dal presente Regolamento.

(90) E' da tenere presente anche Art. 26 - Disposizioni generali vigilanza..

(91) Vedi anche Art. 3 "responsabilità"

## **TITOLO XIV°**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.124 - CONCESSIONI PREGRESSE.**

Salvo quanto previsto dal successivo art.127, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Qualora non esistesse un contratto, o non venisse comunque reperito, l'ufficio servizi cimiteriali provvederà a convocare i concessionari al fine di stipularne uno in cui si stabilisce la durata della concessione nel periodo previsto al precedente art. 88. Con apposito provvedimento deliberativo ovvero in Tariffa, sarà determinato il valore del corrispettivo eventualmente dovuto.

#### **Art.125 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.**

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“**immemoriale**”, quale presunzione “**juris tantum**” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire, caso per caso, che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **Art.126 – TUMULAZIONI PRIVILEGIATE.**

La tumulazione di cadaveri e di resti mortali in località differenti dal cimitero, può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze (es. tumulazione in cripta di edificio ecclesiastico), ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90 (ex art.341 T.U. LL.SS.), dalla Regione Piemonte, ovvero del Sindaco qualora le competenze ex art.105 fossero state delegate ai Comuni.

Dovrà essere presentata regolare istanza in carta legale con allegata la seguente documentazione:

- estratto dell'atto di morte del defunto
- biografia dell'estinto illustrativa dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero
- nulla osta dei familiari
- eventuale nulla osta della competente autorità ecclesiale (se del caso)

L'autorizzazione sarà comunque condizionata alla verifica ed accertamento dell'idoneità del sepolcreto alla tumulazione, da parte dell'A.S.L. competente per territorio (salvo diverse disposizioni regionali).

#### **Art.127 - NORME TRANSITORIE.**

Per le concessioni di aree o manufatti in reparti speciali o di sepolture private, nonché per fosse in campo inumatorio comune già assegnate alla data del presente Regolamento, valgono le nuove disposizioni previste in questo, qualora non contrastanti con quanto già espressamente disposto, caso per caso, da precedenti atti.

Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso di sepolture private in base a norme dei Regolamenti precedenti, od atti del Comune ad esso successivi, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento e conservazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

#### **Art.128 - EFFICACIA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI – NORME FINALI.**

Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alpignano di adozione del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n° 7 in data 7/2/1997 e successive modifiche ed integrazioni.